SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 novembre 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 232

Agenzia italiana del farmaco

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Zovirax» *(11A14254)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Nasonex» *(11A14255)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Esp Pharma» *(11A14295)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Krka» *(11A14296)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Medis» *(11A14297)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Mithridatum» *(11A14298)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Exemelaba» *(11A14299)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Pharmathen» *(11A14300)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iopamigita» *(11A14301)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Medipha Sante» *(11A14302)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Aurobindo» *(11A14303)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pressloval» *(11A14304)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Accord Healthcare» *(11A14305)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zolcofrox» *(11A14306)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idarubicina Mylan Generics» *(11A14307)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. **177**.

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera *g)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, comma 8, lettera *g)*, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera *g)*, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *g)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2.

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 3.

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* ed *f)*, a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 116

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo degli articoli 6 e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è il seguente:

«Art. 6 *(Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dell'interno;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*.

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30;

m-*bis*) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;

m-*ter*) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-*quater*) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.».

«Art. 27 *(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi).* — 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

1-*bis*. Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *g)* di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 6, comma 8, e 27 del citato decreto legislativo n.81 del 2008, si vedano le note alle premesse.

— Il testo degli articoli 66 e 121 del citato decreto legislativo n.81 del 2008, è il seguente:

«Art. 66 *(Lavori in ambienti sospetti di inquinamento).* — 1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.».

«Art. 121 *(Presenza di gas negli scavi).* — 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.».

— Il testo dell'allegato IV, punto 3, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, è il seguente:

«Allegato IV

Requisiti dei luoghi di lavoro

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2 in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.».

— Il testo dell'articolo 26, comma 1, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, è il seguente:

«Art. 26 *(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione).* — 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *g)*, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, è il seguente:

«Art. 21 *(Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis *del codice civile e ai lavoratori autonomi).* — (*Omissis*).

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.».

— Il testo del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre del 2003, n.276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro,di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

— Il testo degli articoli 34 e 37, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, è il seguente:

«Art. 34 *(Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).* — 1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

1-*bis*. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all'azienda o all'unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all'articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-*bis*.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

2-*bis*. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-*bis* deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti agli articoli 45 e 46.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

«Art. 37 *(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).* — 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

7-*bis*. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: *a)* principi giuridici comunitari e nazionali; *b)* legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; *c)* principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; *d)* definizione e individuazione dei fattori di rischio; *e)* valutazione dei rischi; *f)* individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; *g)* aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; *h)* nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, del citato decreto legislativo n.81 del 2008, è il seguente:

«Art. 2 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera *l)*;

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.».

11G0219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 2011.

Regolamentazione del concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AAMS) la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto ministeriale del 1°ottobre 2004 recante il regolamento di individuazione degli uffici di livello non generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n. 248 e, segnatamente, l'art. 11 - quinquiesdecies, comma 4, che dispone che con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali e complementari al concorso Enalotto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, all'articolo 1, comma 90, reca disposizioni in ordine ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 e, segnatamente, l'art. 12, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che con atti dirigenziali il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possa "adottare ulteriori modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, inclusa la possibilità di più estrazioni giornaliere";

Vista la procedura di selezione per l'affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, indetta ed espletata secondo i criteri fissati dalla citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 90, con particolare riferimento al Capitolato d'oneri, al Capitolato tecnico ed allo schema di Atto di convenzione;

Visto l'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, nonché l'Atto esecutivo, stipulato in pari data, ed, in particolare, l'articolo 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti;

Visto il decreto direttoriale prot n. 2009/21729/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante regolamentazione del gioco Enalotto nonché il decreto direttoriale prot. n. 2009/21730/Giochi/Ena, parimenti dell'11 giugno 2009, recante la regolamentazione del suo gioco opzionale e complementare "SuperStar";

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2009/21731/giochi/Ena dell'11 giugno 2009, recante misure per la regolamentazione dei flussi finanziari connessi al gioco Enalotto e al suo gioco complementare e opzionale;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza,con particolare riferimento ai commi 11,12,13 e 14, nonché ai successivi sviluppi della disciplina

in materia di cui al comma 12 sopraindicato;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell' 8 febbraio 2011, recante "Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza";

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/11989/giochi/Ena del 4 maggio 2011, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, recante modifiche alla regolamentazione del gioco Enalotto, con particolare riferimento alla costituzione della Commissione incaricata di sovraintendere alle operazioni di estrazione nonché di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/9263/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U.R.I del 1° aprile 2011, n. 75, recante la regolamentazione, a titolo sperimentale, dell'organizzazione, dell'esercizio e della gestione dell'estrazione speciale del gioco Enalotto denominata "SiVinceTutto SuperEnalotto", caratterizzata dall'impiego di regole e modalità generali già previste per il gioco Enalotto ed il suo gioco complementare ed opzionale SuperStar (estrazione di sei numeri, compresi tra uno e novanta, e payout uguale al gioco SuperStar);

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/9264/Giochi/Ena del 25 marzo 2011, recante il regolamento delle operazioni di estrazione del menzionato concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto";

Visto il decreto direttoriale prot. n. 2011/10840/Giochi/Ena del 29 marzo 2011 con cui è stata disposta per il 27 aprile 2011 la data di estrazione del primo concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto" nonché la data di avvio e di chiusura della raccolta della menzionata formula di gioco;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e segnatamente l'articolo 24, comma 40, punto *c)*, il quale introduce, in via definitiva, per un numero massimo di 12 edizioni, il concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "SiVinceTutto SuperEnalotto";

Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che all'articolo 2, comma 3, ha tra l'altro disposto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzazione nazionale;

Considerato che le edizioni finora espletate hanno registrato una significativa partecipazione dei giocatori, assicurando al concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto" un posizionamento di rilievo nello scenario dei giochi pubblici;

Atteso che le apposite indagini di mercato, commissionate dal concessionario, hanno, comunque, evidenziato l'esigenza di apportare elementi innovativi alla formula di gioco del menzionato concorso speciale al fine di garantire il consolidamento della posizione di mercato conseguita onde assicurare anche il costante allineamento dell'offerta del gioco pubblico all'evoluzione della domanda dei consumatori;

Considerato che a mente del prefato articolo 24, comma 40, punto *c)* del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111 occorre disciplinare, in via definitiva, il concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "SiVinceTutto SuperEnalotto;

Atteso che occorre, quindi, provvedere nel rispetto del menzionato dettato normativo a regolamentare, in via definitiva, il concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto" anche al fine di rendere la correlata formula di gioco maggiormente rispondente all'evoluzione delle preferenze dei consumatori;

Vista la proposta del concessionario di cui alle lettere prot. n. 920/11 e prot. n. 924/11, rispettivamente del 15 e 16 settembre 2011, nonché la certificazione redatta, in data 7 ottobre 2011, a cura dell'ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell'Università degli Studi di Milano, attestante la correttezza della matrice matematica del concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto" in relazione alle modifiche della relativa formula di gioco;

Dispone

TITOLO I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, in via definitiva, l'organizzazione, l'esercizio, la gestione dell'estrazione speciale del gioco Enalotto denominata "SiVinceTutto SuperEnalotto".

TITOLO II

MODALITA' DI GIOCO E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE VINCITE

Art. 2.

Estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi

1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, effettuata con la supervisione di una Commissione ministeriale, giusta quanto disposto dal relativo regolamento estrazionale di cui al decreto direttoriale prot. n. 2011/9264/giochi/Ena del 25 marzo 2011, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

2. Con appositi provvedimenti, AAMS stabilisce i calendari dei concorsi speciali con le relative date di avvio della raccolta, chiusura della raccolta, effettuazione delle estrazioni nonché l'eventuale denominazione commerciale di ciascun concorso speciale.

3. Per ciascun concorso speciale è estratta una combinazione di 6 numeri. Tale combinazione è estratta da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato su urne automatizzate, è il medesimo adottato per il Gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto.

4. Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3 si consegue un punto.

5. Le categorie di premi sono 5:

a) alla prima categoria, "punti 6", appartengono le giocate per le quali risultano esatti i pronostici relativi a tutti i sei numeri estratti di cui al comma 3;

b) alla seconda, alla terza, alla quarta e alla quinta categoria, rispettivamente "punti 5", "punti 4", "punti 3" e "punti 2" appartengono le giocate rispettivamente con 5, 4, 3 e 2 pronostici esatti relativi ai numeri estratti di cui al comma 3.

6. Ove l'estrazione non risulti effettuabile nei tempi e con le modalità previste, né tempestivamente recuperabile,

con apposito provvedimento si darà luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, previa presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall'annullamento del concorso stesso.

Art. 3.

Costo del gioco, montepremi e vincite

1. Una combinazione di gioco è costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.

2. La giocata minima consiste in una singola combinazione di gioco.

3. Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 5,00 (cinque/00).

4. Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito da una percentuale pari al 50% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.

5. Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:

a) al montepremi relativo alle vincite di prima categoria va il 40,27% del montepremi totale;

b) al montepremi relativo alle vincite di seconda categoria va il 32,38% del montepremi totale;

c) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 3,36% del montepremi totale;

d) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 14,69% del montepremi totale;

e) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 9,30% del montepremi totale.

6. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria, il montepremi totale sarà così distribuito:

a) al montepremi di seconda categoria va il 33,36% del montepremi totale;

b) al montepremi di terza categoria va il 8,40% del montepremi totale;

c) al montepremi di quarta categoria va il 39,18% del montepremi totale;

d) al montepremi di quinta categoria va il 19,06% del montepremi totale.

7. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima e seconda categoria, il montepremi totale sarà così distribuito:

a) al montepremi relativo alle vincite di terza categoria va il 19,52% del montepremi totale;

b) al montepremi relativo alle vincite di quarta categoria va il 50,30% del montepremi totale;

c) al montepremi relativo alle vincite di quinta categoria va il 30,18% del montepremi totale.

8. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima, di seconda e di terza categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti in parti uguali al montepremi della quarta categoria con punti 3 e della quinta categoria con punti 2.

9. Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima, di seconda, di terza e di quarta categoria, i relativi montepremi saranno attribuiti al montepremi della quinta categoria.

10. La quota unitaria relativa alla quinta categoria sarà, in ogni caso, almeno pari alla posta minima di gioco; nel caso in cui in base alla ripartizione del montepremi totale, effettuata giusta quanto stabilito dai commi 5, 6, 7, 8 e 9, tale condizione non si sia verificata, il montepremi relativo alla quinta categoria di premi sarà opportunamente integrato, per conseguire la realizzazione di detta condizione, attingendo la necessaria dotazione dalla quota di montepremi della categoria di premi con punteggio più elevato in cui siano state conseguite vincite. Pertanto, in detta ipotesi, il montepremi definitivo della categoria di premi con punteggio più elevato, in cui siano state conseguite vincite, sarà pari alla risultante differenza.

11. La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'articolo 2, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.

12. Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 6, 7, 8 e 9 qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, l'intero montepremi di SiVinceTutto SuperEnalotto sarà suddiviso tra tutti i partecipanti, indipendentemente dall'esito del pronostico effettuato, in ragione delle combinazioni giocate.

13. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.

Art. 4.

Modalità di gioco

1. La giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalità:

a) per mezzo di schede di partecipazione distribuite dal Concessionario e compilate dal giocatore stesso;

b) per mezzo di schede di partecipazione precompilate;

c) impartite a voce all'operatore addetto al terminale di gioco;

d) affidate alla scelta casuale del software del terminale di gioco;

e) per via telematica, con le diverse modalità previste per realizzare la partecipazione al gioco a distanza, previ i necessari adeguamenti tecnici.

2. Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.

Art. 5.

Ricevute di gioco, schede di partecipazione e pubblicità alla disciplina del gioco

1. Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.

2. La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:

a) le combinazioni di gioco oggetto del pronostico;

b) i codici di controllo;

c) il numero che contraddistingue il concorso speciale;

d) la data di estrazione del concorso speciale;

e) il codice identificativo del punto di vendita;

f) il codice identificativo del terminale di gioco;

g) il numero di combinazioni giocate ed il relativo costo;

h) il numero progressivo della giocata;

i) la data e l'ora di accettazione della giocata;

j) il logo del gioco;

k) il logo di AAMS, in base alle indicazioni dell'Amministrazione medesima;

l) la denominazione ed il logo del Concessionario;

m) in caso di giocate a caratura, il numero identificativo delle relative cedole.

3. All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzione della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.

4. Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:

a) i modelli delle schede di partecipazione al gioco;

b) le istruzioni operative per la compilazione di tutte le tipologie di schede di partecipazione previste ai fini del gioco;

c) i modelli delle ricevute di gioco.

5. Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:

a) provvedendo alla loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale;

b) assicurandone l'esposizione al pubblico presso i punti di vendita;

c) assicurandone la pubblicazione sui siti internet dei punti di vendita a distanza e verificando il rispetto di tale obbligo.

6. La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.

Art. 6.

Giocate sistemistiche e a caratura

1. Per "giocata sistemistica" si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.

2. Per "giocata a caratura" si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.

3. Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 10 (dieci/00).

4. Le giocate a "caratura ordinarie" sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.

5. Le giocate a "caratura speciale" sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.

6. Le giocate a caratura speciale si effettuano con le stesse modalità previste per il gioco numerico a totalizzatore nazionale Enalotto, salvo specifiche disposizioni introdotte da AAMS.

7. Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.

TITOLO III

GESTIONE OPERATIVA DEL GIOCO E DETERMINAZIONE DELLE VINCITE

Art. 7.

Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco

1. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è quella di cui all'artico-

lo 1 del decreto direttoriale prot. n. 758/Strategie/UD del 10 marzo 2011, con specifica competenza in ordine alle seguenti attività:

a) supervisione e controllo di ogni operazione relativa alla custodia dei dischi ottici di cui all'articolo 9, comma 2 ed al riscontro delle giocate vincenti;

b) determinazione dell'importo del montepremi e, per ciascuna categoria di premi, delle giocate vincenti e del relativo importo;

c) verifica, al fine della loro sollecita pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, delle informazioni contenute su un apposito prospetto riepilogativo predisposto dal Concessionario, relative:

alla combinazione vincente,

all'ammontare complessivo del montepremi,

all'ammontare del premio unitario per ciascuna categoria di vincita,

al numero delle giocate vincenti per ogni singola categoria di vincita.

d) autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale delle informazioni di cui alla lettera *c)*;

e) controllo delle informazioni riportate sul Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso, di cui all'art 10, comma 1;

f) esame e valutazione dei reclami avanzati dai giocatori, per i casi e con le modalità previsti dall'articolo 16.

2. Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto necessario, due o più rappresentanti del Concessionario.

3. Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:

a) appositi locali ubicati nel comune ove ha sede la Direzione generale di AAMS, valutati idonei da AAMS e debitamente corredati delle necessarie attrezzature tecniche;

b) ogni ulteriore supporto che si rendesse necessario, su richiesta di AAMS.

4. Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.

5. Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.

6. È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del Concessionario.

Art. 8.

Determinazione delle giocate vincenti

1. AAMS stabilisce:

a) la data, l'ora e le modalità di chiusura dell'accettazione delle giocate, nonché le relative variazioni che dovessero rendersi opportune, sentito il Concessionario;

b) i requisiti di sicurezza per la trasmissione e la registrazione dei dati di gioco sul sistema di elaborazione del Concessionario.

2. Per ciascun concorso speciale, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.

3. I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 7, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'articolo 2, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.

4. La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate valide effettuate.

5. Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'articolo 2, i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.

6. Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all'effettuazione dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'articolo 2, comma 1.

7. A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'articolo 2, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:

a) constata l'integrità degli armadi blindati e la loro regolare chiusura;

b) ne estrae i dischi ottici e li inserisce nell'apposito sistema di elaborazione che effettua l'acquisizione dei dati;

c) inserisce la combinazione dei numeri vincenti nel suddetto sistema di elaborazione ed avvia il programma che procede all'individuazione delle schede che hanno totalizzato punteggi vincenti ed alla formazione del relativo elenco.

8. Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per

categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 4 e seguenti, provvede:

a) alla determinazione delle quote unitarie da pagare per le diverse categorie di premi, per mezzo di apposito sistema di elaborazione, sulla base delle giocate risultate vincenti e dell'importo del montepremi;

b) alla immediata comunicazione al Concessionario, per gli adempimenti di competenza,

delle combinazioni vincenti,

degli estremi identificativi delle ricevute di gioco relative a giocate vincenti,

delle quote da pagare per le diverse categorie di premi,

della quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;

c) alla collocazione dei dischi ottici nell'archivio, inseriti in apposito plico sigillato, e alla chiusura dell'archivio stesso.

9. Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.

10. Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'articolo 16, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.

11. Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.

Art. 9.

Archivio del gioco

1. Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.

2. Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.

3. In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.

4. Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.

Art. 10.

Informazioni al pubblico sugli esiti e sull'andamento del gioco

1. Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 8, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

2. Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:

a) in formato cartaceo per la parte relativa ai dati generali di concorso;

b) in formato elettronico per la parte relativa alle ricevute vincenti.

Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato tempestivamente dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto *a)*, e comunque non oltre 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.

3. Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:

a) la combinazione vincente;

b) l'ammontare del montepremi;

c) il numero delle giocate vincenti per ciascuna categoria;

d) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria;

e) gli estremi identificativi delle ricevute relative a giocate vincenti effettuate presso lo stesso punto di vendita fisico;

f) la quota di montepremi non assegnata per mancanza di giocate vincenti;

g) ogni ulteriore comunicazione che possa risultare di interesse per i giocatori.

TITOLO IV
FLUSSI FINANZIARI

Art. 11.
Incaricati della raccolta del gioco e relativi compensi

1. La raccolta delle giocate del gioco "SiVinceTutto SuperEnalotto" è effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della rete di vendita destinata alla commercializzazione dei Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

2. Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi. Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti.

3. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle variazioni o rideterminazioni, previste per legge, in esecuzione di disposizioni legislative ovvero in esecuzione di specifiche disposizioni in materia di giochi.

4. Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita a distanza lo stesso compenso riconosciuto al punto di vendita fisico, in applicazione dell'atto esecutivo all'Atto di convenzione per il rapporto di concessione per l'esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, stipulato tra AAMS e Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ed, in particolare, dell'articolo 3 che stabilisce che l'aggio riconosciuto ai punti di vendita a distanza è pari all'8% del volume della raccolta realizzato dai singoli punti.

5. Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'Atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale. I compensi, riconosciuti al Concessionario come determinati nell'Atto di convenzione sono suscettibili di variazioni o rideterminazioni in forza di provvedimenti legislativi o di disposizioni esecutive.

Art. 12.
Rendicontazione

1. Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:

a) incasso totale lordo delle giocate raccolte, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

b) compenso spettante ai punti di vendita, distinto tra il gioco raccolto tramite la rete dei punti di vendita fisici e quello raccolto tramite i canali di partecipazione a distanza;

c) compenso del Concessionario;

d) importo del montepremi, distinto per categorie di vincita;

e) numero delle combinazioni vincenti e relativo importo, per ciascuna categoria di vincita;

f) importi da versare all'erario, suddivisi tra gli appositi capitoli previsti dal bilancio di entrata dello Stato e comunque indicati da AAMS;

g) altri importi dovuti in base alle norme in vigore.

Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.

2. Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 13.
Versamenti all'erario

1. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita.

2. Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco. In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.

3. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà di AAMS di introdurre specifiche disposizioni anche in deroga a quanto previsto al comma 2.

4. Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 16, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi sono conferiti nella misura e con le modalità previste da apposite disposizioni dell'Amministrazione, relative alla regolamentazione dei flussi finanziari.

Art. 14.

Pagamento delle vincite

1. Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.

2. Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:

a) presso qualsiasi punto di vendita del Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 520,00 (cinquecentoventi/00) euro;

b) presso il punto di vendita del Concessionario nel quale è stata effettuata la giocata vincente, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) presso i punti di pagamento appositamente abilitati dal Concessionario, nei casi in cui l'importo della vincita sia inferiore o uguale al valore di 52.000,00 (cinquantaduemila/00) euro;

d) presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, per la riscossione delle vincite senza limiti di importo.

L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere *c)* e *d)* è esposto presso i punti di vendita del gioco SiVinceTutto SuperEnalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

3. Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:

a) nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, in contanti nel rispetto, comunque, dei limiti previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili;

b) nei casi di cui alla lettera *c)* del comma 2, a mezzo di bonifico bancario, previa prenotazione del pagamento;

c) nei casi di cui alla lettera *d)* del comma 2, a mezzo di bonifico bancario o con assegno bancario di conto corrente o circolare non trasferibili.

Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.

4. Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera *d)* del comma 2.

5. Il pagamento dei premi si effettua:

a) nel caso di vincite di importo inferiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, entro il termine di 30 giorni solari dalla data di consegna della ricevuta di partecipazione vincente;

b) nel caso di vincite di importo pari o superiore ad 1.000.000 (unmilione/00) di euro, ed a condizione che non sia stato presentato alcun reclamo che possa pregiudicare il diritto alla vincita rivendicata o il valore ad essa attribuito, entro 31 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei reclami stessi. Ove fossero stati presentati reclami, l'importo delle vincite è corrisposto dopo la definizione dei medesimi.

6. Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.

7. Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:

a) per 1 anno a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo inferiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

b) per 2 anni a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso di riferimento, nel caso di ricevute relative a vincite di importo uguale o superiore a 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) euro;

c) per tutto il tempo necessario alla definizione delle controversie, nel caso di ricevute a qualsiasi titolo oggetto di contestazione, in relazione ai reclami presentati ai sensi ed agli effetti dell'articolo 16, nonché alle azioni esperite in sede giurisdizionale;

d) per 1 anno, nel caso delle ricevute relative alle giocate annullate.

Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.

8. Il concessionario ed i punti di vendita sono soggetti a tutti gli obblighi nonché adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio. In particolare, i dati anagrafici dei giocatori dei quali risulti obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.

Art. 15.

Pubblicità e pagamento delle vincite relativi al gioco effettuato con modalità di partecipazione a distanza

1. Il concessionario pubblica sul sito internet informativo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, previsto dall'atto di convenzione, le quote e il numero di vincenti per ciascun concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto", con indicazione del numero delle giocate vincenti e delle quote suddivise per concorso, nonché tutte le informazioni e le comunicazioni di carattere ufficiale sul gioco.

2. Il concessionario rende altresì accessibile al giocatore, sul sito internet di cui al comma 1, un applicativo di verifica che, a seguito dell'inserimento di dati che consentano di identificare in modo univoco una specifica giocata, fornisce ogni informazione sull'esito della giocata stessa e sull'importo delle eventuali vincite. Tale applicativo è rilasciato, senza onere alcuno, a tutti i punti di vendita a distanza, i quali sono tenuti a renderlo a loro volta accessibile ai giocatori sui propri siti internet.

3. Per ciascun concorso il concessionario comunica ai punti di vendita a distanza le vincite relative ai conti di gioco di competenza nel tempo tecnico strettamente necessario.

4. Il concessionario mette a disposizione di AAMS tutti gli strumenti necessari al monitoraggio ed al controllo del regolare svolgimento del gioco.

5. Tutte le vincite di importo inferiore al valore di euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate mediante accredito sul conto di gioco eseguito dal punto di vendita a distanza.

6. Tutte le vincite di importo superiore o pari al valore di euro 5.200 (cinquemiladuecento) sono pagate dal concessionario mediante accredito diretto su un conto corrente bancario o postale espressamente indicato dal vincitore.

TITOLO V

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E TUTELA DEL GIOCATORE

Art. 16.

Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite

1. Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.

2. I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.

3. Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 7 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.

4. Per i reclami la Commissione di cui all'articolo 7 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.

5. I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.

6. Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.

7. Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.

8. È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.

9. È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Completezza delle fonti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, ovvero non eseguibile, si applicano le disposizioni di carattere generale relative alla disciplina del gioco Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale denominato Superstar e, ove del caso, quelle relative alla raccolta a distanza.

2. Le operazioni di estrazione del concorso speciale "SiVinceTutto SuperEnalotto" sono disciplinate dall'apposito regolamento di cui al decreto direttoriale prot. n. 2011/9264/giochi/Ena del 25 marzo 2011.

Art. 18.

Efficacia

1. Il presente provvedimento sostituisce integralmente a tutti gli effetti il decreto direttoriale prot. 2011/9263/Giochi/Ena del 25 marzo 2011.

2. Il presente decreto entra in vigore ed ha efficacia dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Sono, comunque, fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, sulla base del menzionato decreto direttoriale del 25 marzo 2011, di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 20 ottobre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 347

11A14611

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kinlinger Susanne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Kinlinger Susanne, nata a Wertingen (Germania) il 31 agosto 1979, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso il Centro ospedaliero di Augusta in data 15 settembre 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 1999 la signora Kinlinger Susanne ha ricevuto dall'amministrazione regionale della Svevia il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenschwester»;

Visto l'attestato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 15 luglio 2011, e relativa traduzione, nel quale si certifica, tra l'altro, che la formazione professionale della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Krankenschwester» conseguito in Germania presso il Centro ospedaliero di Augusta in data 15 settembre 1999, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Krankenschwester» a partire dal giorno 1° ottobre 1999, dalla signora Kinlinger Susanne, nata a Wertingen (Germania) il 31 agosto 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Kinlinger Susanne è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14087

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Burggraf Sascha Markus, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Burggraf Sascha Markus, nato a Francoforte sul Meno (Germania) il giorno 3 luglio 1981, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Gesundheits- und Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiere Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst a Francoforte sul Meno in data 9 settembre 2004, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Considerato che in data 1° ottobre 2004 il signor Burggraf Sascha Markus ha ricevuto dall'Amministrazione regionale di Darmstadt il permesso conferito dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Gesundheits- und Krankenpfleger»;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 8 luglio 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che la formazione professionale del richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed il titolo in questione è quello indicato, per la Germania, nell'allegato V.2. della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Gesundheits- und Krankenpfleger» conseguito in Germania presso la Scuola specializzata per infermiere Städtischen Kliniken Frankfurt am Main-Höchst a Francoforte sul Meno in data 9 settembre 2004, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Gesundheits- und Krankenpfleger» a partire dal giorno 1° ottobre 2004, dal signor Burggraf Sascha Markus, nato a Francoforte sul Meno (Germania) il giorno 3 luglio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Burggraf Sascha Markus è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14088

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nemanyté Giedrè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Nemanyté Giedrè, cittadina lituana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomas Bendrosios Praktikos Slaugytojo Profesine

Kvalifikacija» conseguito in Lituania presso l'Università di Vilnius nell'anno 2006 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente della Repubblica di Lituania in data 26 gennaio 2011 e la relativa traduzione in lingua italiana che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Nemanyté Giedrè, rispetta le condizioni minime di formazione di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ed è equivalente ai titoli di formazione di cui all'allegato V (5.2.2) della direttiva 2005/36/CE.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica di Lituania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo «Diplomas Bendrosios Praktikos Slaugytojo Profesine Kvalifikacija» conseguito in Repubblica di Lituania presso l'Università di Vilnius nell'anno 2006 dalla sig.ra Nemanyté Giedrè nata a Siauliai (Lituania) il 26 febbraio 1983 é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Nemanyté Giedrè è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14089

DECRETO 14 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vozbranna Vozniak Oksana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Vozbranna Vozniak Oksana, nata a Drohobych (Ucraina) il 23 maggio 1969, cittadina ucraina, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Diplomas medicinos sesers" conseguito in Lituania presso l'Istituto Professionale di Medicina di Siauliai nell'anno 1988, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiera;

Vista la nota prot. DGRUPS/IV/14803/P/I.5.i.J.3/2 in data 21 aprile 2006, con la quale questo Ministero, sulla base della attuale normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di 24 mesi o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: Organizzazione professionale, Etica professionale e Bioetica, Nursing, Immunologia, Immunoematologia, Igiene ed Epidemiologia, Infermieristica clinica medica e piani di assistenza, Infermieristica clinica chirurgica e sala operatoria, Infermieristica in sanità pubblica, Medicina specialistica, Chirurgia specialistica, Medicina d'urgenza e Pronto soccorso, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, Infermieristica in area critica, Infermieristica clinica e delle disabilità (geriatria e riabilitazione), Management sanitario ed infermieristico, Medicina legale.

Vista la nota pervenuta in data 3 maggio 2006 con la quale la richiedente sceglie di fare la prova attitudinale;

Visto l'esito negativo della prova attitudinale sostenuta in data 19 e 20 giugno 2006;

Vista la nota del 14 gennaio 2009 con la quale la sig.ra Vozbranna Vozniak Oksana chiede di poter essere ammessa alla frequentazione del tirocinio;

Vista la nota del 31 agosto 2011 dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" di Roma con la quale si comunica che la sig.ra Vozbranna Vozniak Oksana ha frequentato con esito positivo il tirocinio di adattamento;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lituania con quella esercitata in Italia dall'infermiera;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo "Diplomas medicinos sesers" conseguito in Lituania presso l'Istituto Professionale di Medicina di Siauliai nell'anno 1988 dalla signora Vozbranna Vozniak Oksana, nata a Drohobych (Ucraina) il 23 maggio 1969 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera.

Art. 2.

La signora Vozbranna Vozniak Oksana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14090

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andreca Alina Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Andreca Alina Maria nata a Viseu De Sus (Romania) il giorno 6 maggio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 15 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Grigore Moisil» di Viseu De Sus nell'anno 2010, dalla signora Andreca Alina Maria nata a Viseu De Sus (Romania) il 6 maggio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Andreca Alina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14414

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dogotaru Svetlana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dogotaru Svetlana, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «apt nivelul 3 de calificare, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Gheoerghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «apt nivelul 3 de calificare, domeniul asistent medical generalist», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2006 dalla sig.ra Dogotaru Svetlana, nata a Prajila (Moldavia) il 1° ottobre 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Dogotaru Svetlana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14415

DECRETO 26 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Udekweleze Ifeoma Rosemary, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento

dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Udekweleze Ifeoma Rosemary, di nazionalità nigeriana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Degree of Bachelor of Nursing Siences», conseguito in Nigeria nel 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Veneto;

Acquisito il parere della conferenza di servizi, prevista dall'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, espresso nella riunione del 29 settembre 2011;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Degree of Bachelor of Nursing Sciences» conseguito nell'anno 2006 presso l'Università della Nigeria di Enugu (Nigeria) dalla Sig.ra Udekweleze Ifeoma Rosemary, nata a Umuatuegwu Okija (Nigeria) il giorno 2 gennaio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Udekweleze Ifeoma Rosemary è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14416

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di

origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Vista la domanda presentata dalla Coldiretti Savona, Confagricoltori Savona e Confagricoltura Savona, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Riviera Ligure di Ponente»;

Visto il parere favorevole della Regione Liguria sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 199 del 27 agosto 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012 i vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente», proveniente da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai competenti Organismi territoriali, l'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la DOC in questione – ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 20 settembre 2010, n. 17897, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'articolo 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» sono riportati nell'allegato *A* del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

Il direttore generale ad interim*:* VACCARI

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "RIVIERA LIGURE DI PONENTE"

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

- Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito;

- Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito;

- Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito;

- Rossese, anche nella tipologia passito;

- Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito.

2. Le sottozone "Riviera dei Fiori", "Albenganese", "Finalese", "Quiliano" e "Taggia" sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto nei predetti allegati, per la produzione dei vini delle relative sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Base ampelografica

1. I vini della Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografia:

"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia (Alicante), anche nelle tipologie superiore e passito:
- Granaccia (Alicante) minimo il 90%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%.

"Riviera Ligure di Ponente" Moscato, anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito:
- Moscato bianco per il 100%.

"Riviera Ligure di Ponente" Pigato, anche nelle tipologie superiore e passito:
- Pigato minimo il 95%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%.

"Riviera Ligure di Ponente" Rossese, anche nella tipologia passito:
- Rossese minimo il 90%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 10%.

"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino, anche nelle tipologie superiore e passito:
- Vermentino minimo il 95%;
- possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, non aromatici, a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, fino ad un massimo del 5%.

Articolo 3

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Riviera Ligure di Ponente" ricade nelle province di Imperia, Savona e Genova e comprende i terreni vocati alla qualità dei territori dei Comuni:

- provincia di Imperia: l'intero territorio amministrativo e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino);

- provincia di Savona: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano, Tovo San Giacomo, Vezzi Portio, Spotorno, Bergeggi, Savona, Quiliano, Vado Ligure, Albisola Marina, Albisola Superiore, Stella, Celle Ligure, Varazze e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);

- provincia di Genova: l'intero territorio amministrativo dei comuni di Arenzano e Cogoleto.

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1.1 Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

1.2. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione.

2. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore 4˙500 in coltura specializzata, per le sistemazioni a terrazzamento acclive tale densità non può essere inferiore a 3˙000 ceppi.

3.1. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona.

3.2. La Regione Liguria può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4. È consentita l'irrigazione di soccorso.

5. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente”, di cui all’art. 1, sono le seguenti:

	Produzione massima	Titolo alcol. vol. naturale minimo
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia (Alicante)	9 t/ha	11,0% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia superiore	8 t/ha	13,0% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia passito	8 t/ha	16,5% vol dopo l’appassimento
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato	10 t/ha	10,5% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato frizzante	10 t/ha	10,5% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato vendemmia tardiva	9 t/ha	14,0% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato passito	9 t/ha	16,5% vol dopo l’appassimento
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato	11 t/ha	10,5% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato superiore	9 t/ha	13,0% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato passito	9 t/ha	16,5% vol dopo l’appassimento
“Riviera Ligure di Ponente” Rossese	9 t/ha	10,5% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Rossese passito	8 t/ha	16,5% vol dopo l’appassimento
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino	11 t/ha	10,5% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino superiore	9 t/ha	13,0% vol
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino passito	9 t/ha	16,5% vol dopo l’appassimento

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite.

5.2. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

5.3 La Regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all’andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, anche in riferimento a singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’organismo di controllo.

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l’invecchiamento e l’affinamento, devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente” delimitata nell'art. 3.

2. L’appassimento deve essere naturale sulla pianta oppure su graticci in locali idonei, con esclusione dell’aria riscaldata artificialmente. Le uve devono presentare a fine appassimento un tenore zuccherino minimo di 260 gr/litro.

3. Per le tipologie superiore e passito può essere consentito un affinamento in botte di legno.

4. La resa massima dell'uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l’elaborazione, sono le seguenti:

	Resa uva/vino	Produzione massima vino (hl/ha)
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia (Alicante)	70%	63
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia superiore	70%	56
“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia passito	50%	40
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato;	70%	70
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato frizzante	70%	70
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato vendemmia tardiva	65%	58,5
“Riviera Ligure di Ponente” Moscato passito	50%	45
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato	70%	77
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato superiore	70%	63
“Riviera Ligure di Ponente” Pigato passito	50%	45
“Riviera Ligure di Ponente” Rossese	70%	63
“Riviera Ligure di Ponente” Rossese passito	50%	40
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino	70%	77
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino superiore	70%	63
“Riviera Ligure di Ponente” Vermentino passito	50%	45

Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% previsto per le tipologie sopra citate, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Per le tipologie passito e vendemmia tardiva non sono previsti alcuni ulteriori superi di resa.

5.1. La tipologia passito può essere immesso al consumo, dopo un periodo di invecchiamento di almeno 12 mesi, a partire dal primo novembre dell’anno successivo alla vendemmia.

5.2. Per le tipologie superiore e Moscato vendemmia tardiva l’immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° novembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all’atto dell’immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

“Riviera Ligure di Ponente” Granaccia (Alicante):
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: mediamente persistente, vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto gradevole, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia superiore:
colore: rosso rubino talvolta aranciato;
odore: delicato, persistente, caratteristico;
sapore: secco, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Granaccia passito:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al granato;
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, pieno, con molta persistenza e con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui 12,5% vol effettivi;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Moscato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: secco, aromatico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Moscato frizzante:
spuma: fine ed evanescente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: aromatico, dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol, di cui almeno il 5% vol svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Moscato vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: aromatico, fresco,persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol, di cui almeno l'11,5% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Moscato passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato, più o meno intenso;
odore: aromatico, intenso, complesso;
sapore: dolce, armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui almeno il 12,5% vol svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolom. volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Pigato superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, mandorlato, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Pigato passito:
colore: da giallo paglierino fino a giallo intenso
odore: ampio, intenso, persistente
sapore: dolce, caldo, pieno, persistente con eventuali sentori mandorlati;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui il 12,5% vol effettivi;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Rossese passito:
colore: rosso rubino più o meno intenso tendente all'aranciato con l'invecchiamento;
odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, pieno, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui 12,5% vol effettivi;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino superiore:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, pieno, armonico, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

"Riviera Ligure di Ponente" Vermentino passito:
colore: da giallo paglierino fino a giallo intenso;
odore: ampio, intenso, persistente;
Sapore: dolce, caldo, pieno, persistente con eventuali sentori mandorlati;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol, di cui 12,5% vol effettivi;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Articolo 7

Etichettatura e presentazione

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "riserva".

2. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

3. È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne", dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.lgs. n. 61/2010.

4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve é obbligatoria.

Articolo 8

Confezionamento

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" nella varie tipologie, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità nominale non superiore ai 5 litri.

2.1. Per la tappatura dei vini si applicano le norme vigenti, con l'esclusione del tappo a corona, per tutte le confezioni uguali o superiori a 0,375 litri.

2.2. Per i vini passiti e spumanti si applicano le norme vigenti per i rispettivi settori.

ALLEGATO 1

SOTTOZONA "RIVIERA DEI FIORI"

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Riviera dei Fiori" è riservata ai vini "Pigato", "Rossese" e "Vermentino" proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Riviera dei Fiori" comprende l'intero territorio amministrativo della Provincia di Imperia e la parte del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino).

Articolo 3
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:

	Produzione massima	Titolo alcol. vol. naturale minimo
Pigato	10 t/ha	11,0% vol
Rossese	8 t/ha	11,5% vol
Vermentino	10 t/ha	11,0% vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Articolo 4
Norme per la vinificazione

1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/vino	Produzione massima (hl/ha)
Pigato	70%	70
Rossese	70%	56
Vermentino	70%	70

Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Articolo 5

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente” sottozona “Riviera dei Fiori”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tipologia Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Tipologia Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

ALLEGATO 2

SOTTOZONA “ALBENGANESE”

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente” con il riferimento alla sottozona “Albenganese” è riservata ai vini “Pigato”, “Rossese” e “Vermentino” proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente” sottozona “Albenganese” comprende in Provincia di Savona: l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).

Articolo 3
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:

	Produzione massima	Titolo alcol. vol. naturale minimo
Pigato	10 t/ha	11,0% vol
Rossese	8 t/ha	11,0% vol
Vermentino	10 t/ha	11,0% vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Articolo 4
Norme per la vinificazione

1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/vino	Produzione massima (hl/ha)
Pigato	70%	70
Rossese	70%	56
Vermentino	70%	70

Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Articolo 5

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Albenganese", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totaleminimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tipologia Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Tipologia Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

ALLEGATO 3

SOTTOZONA “FINALESE”

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente” con il riferimento alla sottozona “Finalese” è riservata ai vini “Pigato”, “Rossese” e “Vermentino” proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Riviera Ligure di Ponente” sottozona “Finalese” comprende in Provincia di Savona: l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino., Pietra Ligure, Rialto, Spotorno, Toirano, Tovo S. Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).

Articolo 3
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:

	Produzione massima	Titolo alcol. vol. naturale minimo
Pigato	10 t/ha	11,0% vol
Rossese	8 t/ha	11,0% vol
Vermentino	10 t/ha	11,0% vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Articolo 4
Norme per la vinificazione

1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all’art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/vino	Produzione massima (hl/ha)
Pigato	70%	70
Rossese	70%	56
Vermentino	70%	70

Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Articolo 5

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Finalese", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia Pigato:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo, mandorlato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

Tipologia Rossese:
colore: rosso più o meno intenso con eventuali riflessi aranciati;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico tot. minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Tipologia Vermentino:
colore: paglierino o paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

ALLEGATO 4

SOTTOZONA "QUILIANO"

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Quiliano" è riservata al vino "Granaccia" proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Quiliano" comprende il territorio amministrativo dei comuni di Savona, Quiliano, Vado Ligure, nella provincia di Savona.

Articolo 3
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:

	Produzione massima	Titolo alcol. vol. naturale minimo
Granaccia	8 t/ha	11,5% vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Articolo 4
Norme per la vinificazione

1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/vino	Produzione massima (hl/ha)
Granaccia	70%	56

Articolo 5
Caratteristiche dei vini al consumo

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Quiliano", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia Granaccia:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, ampio, leggermente speziato, intenso;
sapore: asciutto sapido, morbido di corpo;
titolo alcolometrico volumico tot. minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

ALLEGATO 5

SOTTOZONA "TAGGIA"

Articolo 1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" con il riferimento alla sottozona "Taggia" è riservata al vino "Moscato" o "Moscatello", anche nelle tipologie frizzante, vendemmia tardiva e passito, proveniente dalla sottozona omonima e rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
Zona di produzione

1. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Taggia" comprende il territorio amministrativo dei comuni di Taggia, Ceriana, Badalucco , Montalto Ligure, Carpasio, Molini di Triora, Triora, Castellaro, Pompeiana, Terzorio, Sanremo, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Ospedaletti nella provincia di Imperia.

Articolo 3
Norme per la viticoltura

1. La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all'art. 1 del presente allegato, sono le seguenti:

	Produzione massima	Titolo alcol. vol. naturale minimo
Moscato o Moscatello	9 t/ha	11,0% vol
Moscato o Moscatello frizzante	9 t/ha	10,5% vol
Moscato o Moscatello vendemmia tardiva	8 t/ha	14,0% vol
Moscato o Moscatello passito	8 t/ha	16,5% vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente investita a vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo.

Articolo 4
Norme per la vinificazione

1. La resa massima dell'uva in vino e la produzione massima di vino per ettaro, dei vini di cui all'art. 1, sono le seguenti:

	Resa uva/vino	Produzione massima (hl/ha)
Moscato o Moscatello	70%	70
Moscato o Moscatello frizzante	70%	70
Moscato o Moscatello vendemmia tardiva	65%	58,5
Moscato o Moscatello passito	50%	45

Qualora la resa uva/vino superi il limite del 70% nelle tipologie dove previsto, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

Articolo 5

Caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Riviera Ligure di Ponente" sottozona "Taggia", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Tipologia Moscato o Moscatello:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico, dolce, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Tipologia Moscato o Moscatello frizzante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico dell'uva moscato;
sapore: aromatico, dolce, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol di cui almeno 5,0% svolti;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Tipologia Moscato o Moscatello vendemmia tardiva:
colore: giallo dorato più o meno intenso;
odore: aromatico, fresco,persistente;
sapore: aromatico, dolce, armonioso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,5% vol di cui almeno 11,5% svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Tipologia Moscato o Moscatello passito:
colore: giallo oro tendente all'ambrato, più o meno intenso;
odore: aromatico, intenso, complesso;
sapore: armonico, vellutato, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5% vol di cui almeno 12,5% svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
RIVIERA LIGURE DI PONENTE GRANACCIA	B239	X	010	2	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE GRANACCIA PASSITO	B239	X	010	2	D	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE GRANACCIA SUPERIORE	B239	X	010	2	B	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE MOSCATO	B239	X	153	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE MOSCATO FRIZZANTE	B239	X	153	1	X	X	C	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE MOSCATO PASSITO	B239	X	153	1	D	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE MOSCATO VENDEMMIA TARDIVA	B239	X	153	1	F	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO	B239	X	190	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO PASSITO	B239	X	190	1	D	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE PIGATO SUPERIORE	B239	X	190	1	B	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ROSSESE	B239	X	213	2	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ROSSESE PASSITO	B239	X	213	2	D	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE VERMENTINO	B239	X	258	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE VERMENTINO PASSITO	B239	X	258	1	D	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE VERMENTINO SUPERIORE	B239	X	258	1	B	X	A	1	X
sottozona "RIVIERA DEI FIORI"									
RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI PIGATO	B239	A	190	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI ROSSESE	B239	A	213	2	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE RIVIERA DEI FIORI VERMENTINO	B239	A	258	1	X	X	A	0	X
sottozona "ALBENGANESE"									
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGANESE PIGATO	B239	B	190	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGANESE ROSSESE	B239	B	213	2	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE ALBENGANESE VERMENTINO	B239	B	258	1	X	X	A	0	X
sottozona "FINALESE"									
RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALESE PIGATO	B239	C	190	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALESE ROSSESE	B239	C	213	2	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE FINALESE VERMENTINO	B239	C	258	1	X	X	A	0	X
sottozona "QUILIANO"									
RIVIERA LIGURE DI PONENTE QUILIANO GRANACCIA	B239	D	010	2	X	X	A	0	X
sottozona "TAGGIA"									
RIVIERA LIGURE DI PONENTE TAGGIA MOSCATO O MOSCATELLO	B239	E	153	1	X	X	A	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE TAGGIA MOSCATO O MOSCATELLO FRIZZANTE	B239	E	153	1	X	X	C	0	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE TAGGIA MOSCATO O MOSCATELLO PASSITO	B239	E	153	1	D	X	A	1	X
RIVIERA LIGURE DI PONENTE TAGGIA MOSCATO O MOSCATELLO VENDEMMIA TARDIVA	B239	E	153	1	F	X	A	1	X

11A14369

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 ottobre 2011.

Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica;

Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il D.M. 10 luglio 2008 di adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il progetto ETB-PRO (ETB), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico (FP7), Programma Cooperazione - azioni ERANET/ERANET PLUS, al quale il Ministero dello sviluppo economico partecipa, in qualità di partner a far data dal 1° gennaio 2009 e fino a dicembre 2012;

Considerato che il progetto ETB, al quale partecipano diversi Ministeri ed Agenzie di più Paesi e Regioni europei, si propone di creare un programma congiunto sostenibile per supportare la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) nel settore delle biotecnologie in Europa, anche attraverso specifici bandi transnazionali per il finanziamento di progetti congiunti di innovazione tecnologica presentati da almeno due PMI di due differenti Paesi aderenti al Programma;

Tenuto conto della decisione del Consorzio ETB di lanciare il settimo bando transnazionale congiunto il 4 ottobre 2011;

Tenuto conto della disponibilità di risorse nazionali di 5 Meuro a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della collaborazione transnazionale nel settore delle biotecnologie è indetto un bando per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con università e centri di ricerca, associate con almeno un'impresa appartenente ad un altro Paese tra quelli partecipanti al settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO.

Art. 2.

Al finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti congiunti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie presentati nell'ambito del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO è destinata la somma di 5 Meuro a valere sul Fondo Speciale Rotativo per l'Innovazione Tecnologica.

Art. 3.

I progetti ammissibili, la misura delle agevolazioni, le procedure di valutazione, di concessione e di erogazione delle agevolazioni, nonché l'elenco dei Paesi e delle Regioni partecipanti al settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO, sono individuati nel Capitolato Tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

I soggetti proponenti possono presentare i progetti a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente bando e fino al 1° febbraio 2012.

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande sono specificate nel Capitolato Tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2011

Il Ministro: ROMANI

ALLEGATO

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA EUROPEO
EUROTRANS-BIO
(EUROPEAN PROGRAMME FOR TRANS-NATIONAL R&D&I COOPERATIONS OF BIOTECH SMES)

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI TRANSNAZIONALI DI SVILUPPO SPERIMENTALE E RICERCA INDUSTRIALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE

CAPITOLATO TECNICO

---

1. Il Programma EUROTRANS-BIO

EUROTRANS-BIO (EUROpean programme for TRANS-national R&D&I cooperations of BIOtech SMEs) è un'iniziativa che ha lo scopo di accrescere la competitività delle imprese europee nel campo delle biotecnologie, attraverso il sostegno transnazionale a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che coinvolgano imprese, università e centri di ricerca di più Paesi. L'iniziativa, a cui aderiscono diversi Ministeri e Agenzie di più Paesi e Regioni europei, ambisce in tal modo a superare i vincoli talvolta imposti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, dal rimanere circoscritti all'ambito nazionale. L'Italia partecipa ad EUROTRANS-BIO con il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).

Nell'ambito di EUROTRANS-BIO, vengono periodicamente lanciati specifici bandi transnazionali per la selezione e il co-finanziamento di progetti transnazionali, che implicano il lancio di altrettanti bandi a livello nazionale, coordinati tra i Ministeri/Agenzie di diversi Paesi membri di EUROTRANS-BIO. Requisito fondamentale del bando transnazionale è pertanto l'esistenza, nei paesi partecipanti, di specifici programmi nazionali di co-finanziamento, le cui modalità di partecipazione si applicano ai partecipanti al raggruppamento proponente, a seconda del relativo Paese di appartenenza.
In Italia lo strumento nazionale di riferimento per i soggetti italiani che intendono partecipare al presente bando è rappresentato dal Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82), gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le regole e le modalità per la concessione delle agevolazioni del FIT – sono stabilite dal D.M. 10 luglio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 settembre 2008, n. 212).
Per avere informazioni circa i programmi nazionali di co-finanziamento dei Paesi partecipanti al bando, si raccomanda la consultazione delle linee guida del settimo bando transnazionale che possono essere reperite sul sito web di EUROTRANS-BIO (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Consorzio transnazionale EUROTRANS-BIO, nell'ambito del presente bando svolge un ruolo di coordinamento ed armonizzazione delle azioni condotte a livello nazionale per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali, ed interviene fino alla predisposizione di una lista di proposte progettuali transnazionali di cui raccomanda il co-finanziamento. La decisione finale per la concessione delle agevolazioni, e la loro erogazione, resta a carico dei Ministeri (o Agenzie) responsabili dei diversi Programmi nazionali. Per l'Italia l'autorità di gestione, ai fini del presente bando, è il Ministero dello Sviluppo Economico.

La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione del presente bando, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.

All'attuale bando transnazionale EUROTRANS-BIO partecipano le seguenti organizzazioni (Ministeri e Agenzie):

Austria	• BMWA – Federal Ministry for Economy, Family and Youth (Ministero Federale per l'Economia, la Famiglia e la Gioventù) • FFG – Austrian Research Promotion Agency (Agenzia austriaca per la promozione della ricerca)
Regione delle Fiandre (Belgio)	• IWT-Agency for Innovation by Science and Technology (Agenzia per l'innovazione attraverso la scienza e la tecnologia)

Regione della Vallonia (Belgio)	• DG OEER - Directorate General Operational for Economy, Employment and Research in Vallonia (Direzione Generale operative per l'Economia, l'Impiego e la Ricerca)
Finlandia	• TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (Agenzia finlandese di finanziamento per la Tecnologia e l'Innovazione)
Regione dell'Alsazia (Francia)	• Alsace Region (Regione Alsazia)
Germania	• BMBF – Federal Ministry of Education and Research (Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca) • FZJ – Research Centre Jüelich GmbH (Centro di Ricerca Juelich GmbH)
Italia	• MSE - Ministero dello Sviluppo Economico
Regione dell'Andalusia (Spagna)	• IDEA - Agency of Innovation and Development of Andalusia (Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia)
Regione della Catalogna (Spagna)	• ACC1Ó - Catalan Agency for competitiveness (Agenzia catalana per la competitività)
Regione di Navarra (Spagna)	• DIEE-GN – Department of Innovation, Enterprise and Employment of the Government of Navarra (Dipartimento per l'innovazione, l'impresa e l'impiego del Governo di Navarra).
Paesi Baschi (Spagna)	• ITT - Department of Industry, Innovation, Trade and Tourism (Dipartimento dell'Industria, dell'Innovazione, del Commercio e del Turismo) • INNOBASQUE – The Basque Innovation Agency (Agenzia Basca per l'Innovazione)

2. Ambito operativo e risorse disponibili

Il presente bando tematico del Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82) è destinato ad agevolare le attività di sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, che possono comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transnazionali.

a. Per attività di sviluppo sperimentale si intendono le attività dirette alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di

fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

b. Per attività di ricerca industriale si intendono quelle dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto a.

L'attività di ricerca si considera non preponderante, nell'ambito delle attività complessivamente sostenute dai partner italiani all'interno del medesimo progetto, quando il costo ad essa riferito è inferiore a quello previsto per le attività di sviluppo sperimentale.

Le biotecnologie, nell'ambito del presente bando, sono intese, secondo la definizione fornita dall'OCSE[1], come quelle che derivano dall'applicazione della scienza e della tecnologia agli organismi viventi, o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi. Le tecniche classificate come biotecnologiche dall'OCSE sono: DNA/RNA, proteine ed altre molecole, colture ed ingegneria dei tessuti, processi con tecniche biotecnologiche, vettori di geni e RNA, bioinformatica, nanobiotecnologie. Sono esplicitamente escluse dalle agevolazioni le attività non consentite dalla vigente legislazione nazionale italiana (come ad esempio quelle finalizzate alla produzione industriale di organismi geneticamente modificati, o quelle che prevedono la manipolazione genetica di embrioni umani).

Per progetto transnazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paesi o Regioni europee, tra quelli partecipanti al presente bando transnazionale EUROTRANS-BIO, di cui al precedente punto 1 (si veda in proposito anche quanto esplicitamente riportato al successivo punto 3).

Le risorse italiane destinate al presente bando ammontano a 5 milioni di Euro a valere sul Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82).

3. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti soggetti residenti in Italia:

a) imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;
b) imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall'allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;
c) imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.

Le imprese possono presentare i progetti anche congiuntamente con organismi di ricerca, secondo quanto definito e regolamentato dall'art. 3, commi 4 e 5 del D.M. del 10 luglio 2008.

[1] Rif. OCSE "Statistical Definition of Biotechnology", http://www.oecd.org/document/42/0,2340,en_2649_201185_1933994_1_1_1_1,00.html

I soggetti richiedenti devono:
- possedere una stabile organizzazione in Italia, intendendosi per essa la comprovata disponibilità, sul territorio nazionale, di almeno un'unità strutturata e organizzata per lo sviluppo della propria attività economica;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione volontaria né sottoposti alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16.03.1942 n. 267 e al decreto legislativo 08.07.1999, n. 270 e successive modifiche e integrazioni;
- non risultare morosi in relazione a precedenti operazioni effettuate a carico del Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);
- essere iscritti al registro delle imprese relativamente ai soli soggetti di cui alle lettere a), b), c), d);
- risultare già costituite alla data di pubblicazione del bando.

La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati nonché il verificarsi di una o più delle condizioni stabilite dall'articolo 3, comma 6 del D.M. 10 luglio 2008, determina la non ammissibilità del progetto alle agevolazioni.

Nella costituzione del raggruppamento transnazionale proponente si deve tenere conto di quanto segue:

- Ogni raggruppamento transnazionale proponente deve includere almeno 2 imprese di 2 diversi Paesi partecipanti al bando transnazionale EUROTRANS-BIO (Austria, Regioni delle Fiandre e della Vallonia in Belgio, Finlandia, Regione dell'Alsazia in Francia, Germania, Italia, Regioni dell'Andalusia, della Catalogna, dei Paesi Baschi e di Navarra in Spagna) di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico.
- Il raggruppamento transnazionale proponente deve essere obbligatoriamente coordinato da un'impresa di minori dimensioni[1] (PMI)[2].
- Minimo il 50% dei costi totali di progetto deve essere sostenuto dalle PMI coinvolte raggruppamento transnazionale proponente.
- Il raggruppamento proponente dovrà risultare equilibrato tra i diversi soggetti e tra i diversi Paesi aderenti al bando EUROTRANS-BIO e rappresentati al suo interno, il che significa che il contributo di ciascun Paese/soggetto al progetto transnazionale non deve superare il 70% dei costi totali di progetto. È quindi necessario che non figurino soggetti la cui partecipazione al progetto risulti evidentemente marginale, secondo quanto stabilito dalle linee guida del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO nonché dall'articolo 3, comma 3 del D.M. 10 luglio 2008.

Possono inoltre entrare a fare parte del raggruppamento proponente soggetti tra quelli elencati alle lettere a), b), c), d) che hanno sede in altri Paesi che non siano Membri di EUROTRANS-BIO purché:
  - risultino aggiuntivi rispetto al numero minimo - richiesto per l'ammissibilità del raggruppamento proponente - di 2 partecipanti appartenenti a Paesi Membri del Consorzio EUROTRANS-BIO di cui al punto 1 del presente capitolato tecnico;

[1] Per impresa di minori dimensioni si intendono le micro, piccole e media imprese.
[2] Pertanto, se il proponente italiano non ricopre il ruolo di coordinatore del raggruppamento transnazionale, l'impresa appartenente al Paese con funzione di coordinatore deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre l'impresa italiana può avere qualsivoglia dimensione. Se, invece, l'impresa italiana proponente è anche coordinatore del raggruppamento transnazionale, essa deve essere obbligatoriamente una PMI, mentre le altre imprese partecipanti al raggruppamento possono avere qualsivoglia dimensione.

- apportino un contributo tecnico-scientifico indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- siano in grado di farsi carico delle proprie spese inerenti al progetto.

Uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente. Esso dovrà essere sottoscritto da ogni soggetto appartenente al raggruppamento, solo in caso di aggiudicazione delle agevolazioni ma prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte dei Ministeri/Agenzie aderenti al Consorzio EUROTRANS-BIO interessati alla proposta progettuale. Il "*Consortium Agreement*" dovrà includere riferimenti alle modalità di gestione del progetto e alle disposizioni in materia di diritti di proprietà intellettuale. Per quanto detto sopra tale documento non dovrà essere già formalizzato in sede di presentazione del progetto, che dovrà comunque contenere tutti gli elementi principali dell'accordo tra i partecipanti al raggruppamento proponente.

4. Progetti ammissibili

Sono ammissibili al presente bando le attività di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, nel campo delle biotecnologie, (così come indicato al precedente punto 2 e nelle linee guida del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO pubblicate sul sito web www.eurotransbio.eu), condotte da soggetti italiani di cui al precedente punto 3, nell'ambito di specifici progetti transnazionali, in collaborazione con soggetti residenti nei Paesi e nelle Regioni dell'Unione Europea di cui al precedente punto 1.

L'importo complessivo delle attività svolte da ogni singolo partecipante italiano ad una proposta progettuale non può essere inferiore a 200.000 Euro e non superiore a 500.000 Euro (al netto di IVA).
In ogni caso, l'importo complessivo delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non può superare il limite di 1.500.000 Euro.

5. Durata dei progetti e spese ammissibili

I progetti devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi e devono essere avviati improrogabilmente entro e non oltre 6 mesi dalla data di comunicazione ufficiale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico circa l'avvenuta approvazione della proposta progettuale.
Dato il carattere transnazionale dei progetti e l'imprescindibile necessità di portare avanti un'azione congiunta, i soggetti proponenti italiani sono tenuti a conoscere le eventuali limitazioni temporali imposte nel contesto dei programmi di finanziamento degli altri Paesi o Regioni coinvolti nel progetto. La durata del progetto dovrà, infatti, essere compatibile e coerente con le attività e gli obiettivi stabiliti e tale da garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti partecipanti per l'intero arco progettuale.
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e riguardanti:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
b) gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

c) i servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto, ivi inclusi l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
d) i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del progetto;
e) le spese generali imputabili all'attività del progetto, da determinare forfetariamente in misura non superiore al 30% del valore della voce di spesa di cui alla lettera a).

Non sono ammissibili spese di commercializzazione; spese non direttamente collegabili alle attività di progetto; spese sostenute per la presentazione del progetto; spese non tracciabili o certificabili.

6. Misura e modalità di erogazione delle agevolazioni

Per i progetti ammessi sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa e da un contributo maggiorativo, nelle seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato: è concesso in misura pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni;

b) contributo diretto alla spesa: oltre al finanziamento agevolato, è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

c) Possono altresì essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese, ovvero al 10% nominale per i programmi svolti dalle medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

L'entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria.

Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

7. Presentazione delle domande

I soggetti proponenti italiani devono presentare a far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto di apertura del bando italiano e fino al 1° febbraio 2012 - sia in inglese al Consorzio EUROTRANS-BIO, sia in italiano al Ministero dello Sviluppo Economico - il progetto con le seguenti modalità:

- Entro le ore 13,00[1] del 1° febbraio 2012 all'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO la proposta progettuale in inglese, utilizzando la modulistica ed il software che possono essere reperiti sul sito web www.eurotransbio.eu o richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico.

- Entro le ore 24,00 del 1° febbraio 2012 al Ministero dello Sviluppo Economico, la proposta progettuale in italiano, in bollo e completa dei relativi allegati, secondo le modalità e la modulistica che verranno indicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, unicamente a mezzo raccomandata A/R, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Sulla busta deve essere indicato il Riferimento "Settimo bando EUROTRANS-BIO - per progetti Transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".
  La proposta deve essere spedita al seguente indirizzo:

  Ministero dello Sviluppo Economico
  Dipartimento per la Competitività
  Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali
  Divisione VIII – Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione delle nuove imprese e per le reti d'imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo
  Via Giorgione, 2/B
  00147 - Roma

Alla proposta progettuale, devono essere allegati in duplice copia su supporto informatico (CD-ROM) i seguenti file:

1. file relativo alla proposta progettuale completa degli allegati;
2. copia scansionata della proposta progettuale in inglese così come predisposta per l'invio al Consorzio EUROTRANS-BIO;
3. copia scansionata di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.

Le pagine del modulo di domanda e dei relativi allegati devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine il timbro dell'impresa richiedente; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma dei legali rappresentanti (o di un loro procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) dei soggetti italiani prendenti parte al progetto.

Le domande presentate fuori dal termine predetto non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

8. Istruttoria del progetto

Il Ministero valuta l'ammissibilità del progetto sulla base dei criteri nazionali dettati dal Fondo rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT – Legge 46/82) e riportati nei punti da 2 a 7 del presente capitolato tecnico, nonché sulla base di quelli transnazionali riportati nelle linee guida del settimo bando transnazionale reperibili sul sito web di EUROTRANS-BIO (www.eurotransbio.eu).

[1] CET – Central European Time, http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/eu/cet.html

La valutazione sull'ammissibilità del progetto viene condivisa dal Ministero dello Sviluppo Economico con gli altri Ministeri/Agenzie dei Paesi coinvolti nella proposta progettuale transnazionale.
I progetti a partecipazione italiana che risulteranno ammissibili sia dal punto di vista nazionale che transnazionale verranno trasmessi dal Ministero al gestore italiano indicato in domanda dal proponente e scelto tra quelli convenzionati con il Ministero, di cui all'Allegato 5.
Il gestore effettuerà, in stretto coordinamento con il Ministero, l'istruttoria consistente nella verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità e in una valutazione economico-finanziaria del soggetto richiedente nonché in una valutazione economico-finanziaria e tecnologica del progetto, basata sui dati e le informazioni forniti nella documentazione allegata alla domanda.
Gli elementi di cui si terrà conto nel corso della valutazione del progetto definitivo riguarderanno principalmente i seguenti aspetti, condivisi nell'ambito del Consorzio EUROTRANS-BIO:

I. Innovazione tecnico-scientifica:
- fattibilità del progetto e rischi tecnici;
- grado di innovatività;
- benefici attesi dal progetto, per il raggruppamento proponente;
- proprietà intellettuale – brevetti;
- trasferimento di tecnologia attuato attraverso il progetto.

II. Impatto socio-economico:
- potenziale economico del progetto, in termini di prospettive attese di commercializzazione dei risultati;
- impatto sulle imprese partecipanti al progetto, in termini di competitività sui mercati, crescita, incremento occupazionale;
- strategia di business associata al progetto, punti di forza e di debolezza;
- valore aggiunto derivante dalla dimensione transnazionale del progetto;
- sviluppo sostenibile, ivi incluso l'impatto sociale e ambientale del progetto;
- impatto sulla competitività a livello europeo, nel settore specifico del progetto.

III. Raggruppamento proponente e aspetti di gestione del progetto:
- qualità del raggruppamento proponente in termini di: complementarietà dei soggetti partecipanti, grado di coinvolgimento di imprese di minore dimensione, livello di internazionalità;
- competenze scientifiche e tecnologiche ed esperienze pregresse dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- esperienze industriali e commerciali dei soggetti partecipanti al raggruppamento proponente;
- capacità di gestione del progetto;
- pianificazione dello stipulando "*Consortium Agreement*" tra i soggetti partecipanti al raggruppamento proponente.

IV. Risorse impiegate:
- quantità e qualità delle risorse umane e professionali impiegate nel progetto;
- capacità finanziaria del raggruppamento proponente ed impegno finanziario dei partecipanti al raggruppamento;

- Impianti e attrezzature quali laboratori o macchinari altamente specializzati.

Particolare attenzione verrà altresì prestata a:

- progetti finalizzati a realizzare un nuovo prodotto che rappresenti, in termini di originalità e complessità progettuale dell'innovazione, un significativo avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale; ovvero una novità in relazione allo sviluppo del mercato europeo di riferimento;
- progetti alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti già depositati, alla data di pubblicazione del presente bando, dai soggetti proponenti; ovvero brevetti la cui licenza sia stata acquisita da terzi entro la data di presentazione della domanda.

Per l'esame degli aspetti tecnico-scientifici e dei contenuti tecnologici del progetto, il gestore si avvale di uno o più valutatori, scelti con modalità stabilite dal Ministero. Essi potranno essere affiancati da esperti esterni scelti nel panorama tecnico-scientifico internazionale, nel campo delle biotecnologie, in accordo fra i diversi Ministeri o Agenzie dei Paesi a cui appartengono i proponenti la proposta progettuale.

I soggetti beneficiari decadono dalla concessione delle agevolazioni qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente capitolato tecnico. Analogamente si procederà alla revoca qualora emergano variazioni nelle informazioni fornite per la valutazione del progetto sulla base degli indicatori precedentemente elencati.

9. Concessione delle agevolazioni

La lista dei progetti proposti alle agevolazioni viene condivisa all'interno del Consorzio EUROTRANS-BIO che, sulla base dei risultati delle valutazioni nazionali e transnazionali, a seguito di una apposita riunione di tutti i Ministeri/Agenzie coinvolti, esprime le proprie raccomandazioni circa i progetti da co-finanziare, raccomandazioni che vengono comunicate in forma scritta da parte dell'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO a tutti i raggruppamenti proponenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, verificato l'esito delle istruttorie, e tenendo conto delle raccomandazioni espresse all'interno del Consorzio EUROTRANS-BIO, sottopone i progetti, unitamente alle relazioni istruttorie e alle relazioni tecniche, al Comitato Tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, per riceverne il relativo parere.
Il Ministero, sulla base dell'esito della riunione del Comitato Tecnico, dà comunicazione ufficiale ai proponenti italiani dell'avvenuta approvazione della proposta progettuale ed emana successivamente il decreto provvisorio di concessione delle agevolazioni, determinando l'entità, le modalità e le condizioni dell'intervento.
Preliminarmente all'emanazione del decreto, tutti i partecipanti al raggruppamento proponente sottoscrivono il "*Consortium Agreement*" transnazionale, secondo quanto previsto dal settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO, e ne inviano copia in originale al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il rappresentante legale del soggetto beneficiario, o un suo procuratore, sottoscrive, per accettazione degli obblighi previsti, il decreto di concessione emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico. La mancata sottoscrizione del suddetto decreto entro 30 giorni dalla data di ricezione, comporta la decadenza dei benefici concessi.

10. Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni concesse vengono erogate con le modalità e nei termini di seguito riportati:

a) Le agevolazioni sono erogate dal gestore, a partire dalle date e nei limiti previsti dal piano delle erogazioni presentato dalle imprese, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle stesse;
b) Le erogazioni avvengono in non più di 3 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del progetto individuati nel piano delle erogazioni. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario deve aver sostenuto spese non inferiori a quelle determinate nel suddetto piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento;
c) Limitatamente alle imprese di minori dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato d'avanzamento nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
d) L'ammontare complessivo delle erogazioni, effettuate nel periodo di attuazione del progetto, non può superare l'80% delle agevolazioni concesse. Il residuo 20%, detratto dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento, e, ove necessario, da quella immediatamente precedente, viene erogato a saldo, una volta effettuati i necessari accertamenti sull'avvenuta realizzazione del progetto;
e) Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al gestore, entro 3 mesi dalla data di fine progetto, un rapporto tecnico finale concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alla spesa complessiva sostenuta;
f) Il Ministero trasferisce periodicamente al gestore le somme necessarie per le erogazioni, sulla base del relativo fabbisogno;
g) Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dalla presentazione dello stato di avanzamento e della relativa documentazione, fatto salvo per l'erogazione a saldo che viene disposta entro 6 mesi dalla data di trasmissione da parte del soggetto beneficiario della documentazione di cui alla lettera e).

11. Variazioni dei progetti

Eventuali variazioni, che non alterino gli obiettivi del progetto, concernenti le singole voci di spesa ammesse in concessione o scostamenti di costi tra le diverse attività, fermi restando, per l'ammissibilità del progetto, i limiti fissati ai precedenti punti 2, 3, 4, e 5 del presente capitolato tecnico, saranno valutate in sede di erogazione a saldo.
Nel caso in cui le variazioni riguardino sostanziali modifiche degli obiettivi del progetto rispetto a quelli previsti nel decreto di concessione, il soggetto beneficiario dovrà proporre al Ministero, per il tramite del gestore, la nuova articolazione del progetto che sarà nuovamente valutato al fine di adottare i conseguenti provvedimenti.

12. Accertamenti e revoche

Il Ministero dello Sviluppo Economico può disporre accertamenti sull'avvenuta realizzazione di ciascun progetto, nonché ispezioni sull'andamento dei progetti anche per il tramite del gestore, in ogni fase della procedura.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.M. 10 luglio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:

- Verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- Mancato rispetto dei termini massimi previsti al precedente punto 5 per la realizzazione del progetto;
- Mancata presentazione degli stati d'avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento delle spese di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
- Mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all'art. 7, comma 7 del D.M. 10 luglio 2008;
- Mancata realizzazione del progetto di sviluppo;
- Mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- Mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso.

In caso di revoca degli interventi, il soggetto non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

13. Monitoraggio dei progetti

Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione dei risultati dei progetti di sviluppo e dell'efficacia degli interventi, anche in termini di ricaduta economica, finanziaria e occupazionale.
A tal fine, in qualsiasi momento, il Ministero si riserva di chiedere ai soggetti beneficiari ulteriori informazioni aggiuntive, laddove fosse necessario.
Un secondo monitoraggio viene eseguito a livello transnazionale e prevede la stesura di un rapporto finale sulle attività svolte da parte del coordinatore del progetto. Tale rapporto andrà predisposto sulla base del modello che verrà pubblicato sul sito web di EUROTRANS-BIO (www.eurotransbio.eu) e che potrà essere richiesto anche al Ministero dello Sviluppo Economico, e dovrà essere presentato sia all'Ufficio transnazionale preposto alla gestione del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO, sia ai diversi Ministeri/Agenzie dei Paesi a cui appartengono i soggetti partecipanti al progetto.

14. Altre informazioni

Informazioni dettagliate relative al presente bando potranno essere reperite sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it ed eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate agli indirizzi e-mail: vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it; valentina.milazzo@sviluppoeconomico.gov.it.
Ogni altra informazione sul programma EUROTRANS-BIO e sul settimo bando transnazionale potrà essere reperita sul sito www.eurotransbio.eu.

15. *Check list* per la preparazione della domanda

☐ Minimo numero di partecipanti: 2 imprese di 2 diversi Paesi/Regioni ETB
☐ Coordinatore progetto: PMI

- ☐ Verifica dello status di PMI (rif. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005)
- ☐ Organismo di ricerca: ammissibile purché aggiuntivo ad 1 impresa del rispettivo Paese/Regione
- ☐ Partenariato bilanciato: % singolo Paese < 70%
- ☐ Coinvolgimento PMI per progetto > 50%
- ☐ % sviluppo sperimentale > % ricerca industriale (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*)
- ☐ Durata: 18 ≤ mesi ≤ 36 mesi (*condizione imposta dal programma di finanziamento nazionale*); (raccomandata da ETB: 2-3 anni)
- ☐ Budget per progetto (parte italiana): 200.000 € ≤ budget ≤ 500.000 € (al netto di IVA) per singolo partecipante italiano, fino ad un max di 1.500.000 € (*condizione imposta programma di finanziamento nazionale*)
- ☐ Subcontraenti: ammessi e gestiti nell'ambito delle regole nazionali
- ☐ Partecipazione Paesi NON ETB: ammessa purché aggiuntiva al requisito minimo di partecipanti + necessaria al progetto + in grado di auto-finanziarsi
- ☐ Completezza della domanda di partecipazione (a livello nazionale e transnazionale) al momento della presentazione

ALLEGATO 1

Sezione A - Guida alla compilazione della domanda

A.1 - Premessa

Per richiedere le agevolazioni previste dal presente bando, i soggetti proponenti devono predisporre e presentare secondo le scadenze indicate al punto 7 del Capitolato Tecnico del presente bando:

a) all'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO la proposta progettuale in inglese, utilizzando la modulistica ed il software che possono essere reperiti sul sito web www.eurotransbio.eu o richiesti al Ministero dello Sviluppo Economico.

b) al Ministero dello Sviluppo Economico la domanda – in italiano - per la richiesta delle agevolazioni, relative alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani al progetto.

La domanda per la richiesta delle agevolazioni di cui al punto b) suddetto, deve essere presentata sulla base del modulo appositamente predisposto - "Modulo per la richiesta delle agevolazioni" - il cui fac-simile è riportato nell'Allegato 2.

Tale Modulo dovrà contenere tutti i riferimenti, fedelmente indicati, alla proposta progettuale transnazionale, di cui al punto a), quali: titolo del progetto, acronimo del progetto e codice identificativo (o "Project Key") assegnato al progetto da parte dell'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione del settimo bando transnazionale, all'atto della registrazione al sito dedicato alla presentazione elettronica delle proposte progettuali (ETB-ESS "Electronic Submission System").

Il Modulo dovrà essere inoltre corredato da:

1. La Scheda Tecnica compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 3 e contenente i dati dei partecipanti italiani al progetto, nonché informazioni inerenti i costi di progetto di pertinenza dei partecipanti italiani e la loro ripartizione temporale.

2. Il Piano di Sviluppo relativo alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani al progetto, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 4, e fedelmente coerente con i contenuti della proposta progettuale transnazionale, presentata all'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione del settimo bando transnazionale.

3. Una duplice copia del supporto informatico (CD-ROM) contenente il file relativo alla domanda di richiesta in italiano, la Scheda Tecnica, il Piano di Sviluppo nonché copia scansionata della proposta progettuale transnazionale in inglese e di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.
   ATTENZIONE: tutti i file stampati su carta devono corrispondere a quelli salvati sul supporto informatico.

Le pagine del modulo di domanda e dei relativi allegati devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali apponendo, a cavallo di ciascuna coppia di pagine, il timbro della/e impresa/e richiedente/i; sull'ultima pagina di ciascun singolo documento deve essere apposta la firma dei legali rappresentanti (o di un loro procuratore speciale con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) delle società italiane prendenti parte al progetto.

La domanda, in bollo e completa dei relativi allegati, deve essere presentata al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Competitività - Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali – Divisione VIII, Via Giorgione 2/B - 00147 Roma, unicamente a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini predetti. Sulla busta deve essere indicato il Riferimento "Settimo bando EUROTRANS-BIO - per progetti transnazionali di Sviluppo Sperimentale e Ricerca Industriale".

Le domande presentate fuori dei termini non saranno prese in considerazione.

Nel Modulo deve essere altresì indicato il gestore, scelto tra quelli convenzionati con il Ministero, come riportati nell'Allegato 5.

Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della valutazione dei progetti, comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

Il testo del presente bando ed i relativi allegati sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).
Eventuali ulteriori indicazioni o richieste di chiarimenti possono essere inviate ai seguenti indirizzi email: vanda.ridolfi@sviluppoeconomico.gov.it; valentina.milazzo@sviluppoeconomico.gov.it.

A.2 - Modulo di domanda

Per la richiesta di partecipazione al bando, la domanda deve essere redatta sulla base del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni" (Allegato 2), che è strutturato in due parti distinte:

- La Parte A) da utilizzarsi nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente;
- La parte B) da utilizzarsi nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti.

A.2.1 - Istruzioni per la compilazione del "Modulo per la richiesta delle agevolazioni" (Allegato 2)

Destinatario – destinatario del Modulo per la richiesta delle agevolazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico.
Bollo – L'impresa deve apporre ed annullare un'unica marca da bollo di € 14,62 nell'apposito spazio del frontespizio del Modulo per la richiesta delle agevolazioni.
Soggetto gestore – Va indicato l'istituto prescelto per effettuare l'istruttoria del progetto (rif. Allegato 5).
Dati anagrafici del soggetto richiedente – Indicare la denominazione esatta e completa e la forma giuridica del soggetto che richiede le agevolazioni. (N.B. - tali informazioni dovranno corrispondere puntualmente con quelle indicate nella proposta progettuale transnazionale, presentata all'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione del settimo bando transnazionale)
Nel caso in cui il soggetto richiedente italiano sia un raggruppamento di più soggetti, i precedenti dati dovranno essere forniti da ciascun soggetto parte del raggruppamento.
ATTENZIONE: non è consentita la domanda di agevolazioni per nome e per conto di un altro soggetto. Al momento della presentazione del Modulo per la richiesta delle agevolazioni, il soggetto richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposto a procedure concorsuali né ad amministrazione straordinaria; deve altresì essere già iscritto al registro delle imprese, nel caso di soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 3 del Capitolato Tecnico.
Nel Modulo per la richiesta delle agevolazioni occorre indicare, inoltre, i seguenti principali elementi identificativi del progetto per il quale si richiedono le agevolazioni:
Titolo – Indicativo del tema o dell'obiettivo del progetto e corrispondente alla traduzione in italiano del titolo indicato nella proposta progettuale transnazionale, presentata all'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione del settimo bando transnazionale. Accanto al titolo (per il quale si invita ad evitare l'impiego di soli acronimi o sigle) andrà indicato anche l'acronimo del progetto e il codice identificativo (o "Project Key") assegnato al progetto - all'atto della registrazione al sito dedicato alla presentazione elettronica delle proposte progettuali (ETB-ESS "Electronic Submission System") - da parte dell'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione della settimo call.
Sedi nelle quali sarà svolto il progetto – Indicare il comune, la provincia, la via ed il CAP di tutti gli eventuali stabilimenti nei quali verranno svolte parti del progetto. *Per stabilimento va intesa una unità locale, regolarmente dichiarata alla competente Camera di Commercio, e rilevabile dal relativo certificato, nella quale l'impresa richiedente svolge, in tutto o in parte, la sua attività economica.*
Costo complessivo previsto – Indicare l'ammontare dei costi (in migliaia di euro e al netto di IVA) che si prevede di sostenere, da parte dei soli soggetti italiani partecipanti al progetto transnazionale, per la realizzazione del progetto oggetto della domanda.
Si rammenta che l'importo complessivo delle attività svolte da ogni singolo partecipante italiano ad una proposta progettuale non può essere inferiore a 200.000 Euro e non superiore a 500.000 Euro (al netto di IVA) e che - in ogni caso - l'importo complessivo delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non può superare il limite di 1.500.000 Euro.
I costi indicati dovranno corrispondere fedelmente a quelli indicati per i partner italiani nella proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione del settimo bando transnazionale.
Dichiarazioni ed autorizzazioni: NON APPORTARE MODIFICHE DI ALCUN TIPO AL TESTO PREDISPOSTO; in caso contrario la domanda di agevolazioni NON SARA' CONSIDERATA VALIDA.

Il Modulo di domanda è corredato da:

- La Scheda Tecnica contenente i dati dei partecipanti italiani al progetto, nonché informazioni inerenti i costi di progetto di pertinenza dei partecipanti italiani, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 3;
- Il Piano di Sviluppo relativo alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani nel contesto del progetto, compilato secondo lo schema di cui all'Allegato 4;
- Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, "con dicitura antimafia", per ciascun soggetto richiedente, laddove la tipologia del soggetto lo renda necessario.
- Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi approvati, per ciascun soggetto richiedente, laddove la tipologia del soggetto lo renda necessario.

- Dichiarazione sulla dimensione aziendale[1], corredata delle Schede n. 1, n. 2, n. 3, n. 3A, n. 4, n. 5, n. 5A;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma dei legali rappresentanti dei soggetti richiedenti, elencante tutte le domande di intervento presentate negli ultimi 4 anni su leggi agevolative statali, regionali e comunitarie;
- Una duplice copia del supporto informatico (CD-ROM) contenente il file relativo alla domanda di richiesta, la Scheda Tecnica, il Piano di Sviluppo, nonché copia scansionata della proposta progettuale transnazionale in inglese e di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.
  ATTENZIONE: tutti i file stampati su carta devono corrispondere a quelli salvati sul supporto informatico.

A.2.2 - Istruzioni per la compilazione della "Scheda Tecnica" (Allegato 3)

Nella Scheda Tecnica devono essere forniti elementi ed informazioni relativi ai partecipanti italiani al progetto transnazionale, quali denominazione e forma giuridica, dimensioni, settore Codice ATECO 2007. Devono essere altresì fornite informazioni inerenti i costi di progetto – suddivisi tra attività di sviluppo sperimentale e attività di ricerca industriale - di pertinenza dei partecipanti italiani e la loro ripartizione temporale. Si rammenta a tal proposito che il progetto deve presentare il carattere di prevalenza delle attività di sviluppo sperimentale.

Sono ammissibili solo i costi sostenuti dopo l'approvazione del progetto da parte del Ministero.

Anche la Scheda Tecnica deve essere trasmessa sia su carta sia su supporto informatico (CD-ROM).

A.2.3 - Istruzioni per la compilazione del "Piano di Sviluppo" (Allegato 4)

Nella redazione del Piano di Sviluppo, si dovrà seguire l'indice ragionato degli argomenti riportato nell'Allegato 4.
Bisognerà fornire quindi:

- una descrizione dei partecipanti italiani al progetto transnazionale, in termini di profilo, struttura, situazione economico-finanziaria e patrimoniale;
- una descrizione del settore di attività di pertinenza e delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- una descrizione dettagliata del progetto proposto per le agevolazioni, che metta in evidenza il ruolo e le attività dei partecipanti italiani alla proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio EUROTRANS-BIO preposto alla gestione del settimo bando transnazionale. In tale sezione dovranno altresì essere descritti gli obiettivi e la tematica trattata dal progetto, le ricadute attese dal punto di vista economico ed occupazionale.

Anche il Piano di Sviluppo deve essere trasmesso sia su carta sia su supporto informatico (CD-ROM).

Sezione B - Categorie di costo e loro ammissibilità

B.1 - Criteri per la determinazione dei costi

Sono ammessi al finanziamento soltanto i costi sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto di sviluppo, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'Euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento.

Restano in ogni caso esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni.

B.1.1 - Costi per le attività di sviluppo sperimentale e di ricerca

[1] Il cui fac-simile è fornito al punto C.2 del presenti Linee Guida (pag. 9).

I costi per attività di sviluppo sperimentale (SS) e quelli per attività di ricerca industriale (RI) vanno rilevati separatamente. Pertanto il soggetto beneficiario deve attrezzarsi per tenere separati i costi delle due tipologie di attività.
Nell'ambito dei suddetti criteri generali, sono ammessi alle agevolazioni i costi di seguito indicati:

B.1.1.a - Personale dipendente

Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di sviluppo e di ricerca e in quelle di gestione tecnico-scientifica (comprese le attività di coordinamento tra i vari enti esterni o interni direttamente impegnati sul progetto), con esclusione delle attività di "funzionalità organizzativa" rientranti nel forfait delle spese generali.
In questa voce rientra anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di persone direttamente impegnate nel progetto (officina prototipi, lavorazioni interne, ecc.).
Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi moduli di registrazione presenze[2], dei quali ciascun soggetto richiedente deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del progetto.
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1560;
- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

B.1.1.b - Personale non dipendente

Questa voce comprenderà il personale, in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale (nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca) impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto B.1.1.a), a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto finanziato. Il contratto, a progetto o interinale, dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione oraria e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto finanziato.

Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato:

- per il personale impiegato con contratto a progetto, per ogni persona sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- per il personale impiegato nel progetto con contratto interinale, per ogni persona sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo pari alla retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
- il "costo orario" sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie; per il personale universitario convenzionalmente le ore lavorative annue si assumono pari a 1500;

[2] Tali moduli verranno forniti al soggetto proponente a seguito di approvazione della proposta progettuale e contestualmente alla sottoscrizione del decreto provvisorio di concessione. Analoga modulistica verrà fornita per la rendicontazione delle voci di spesa " Materiali", "Strumenti ed attrezzature" e "Servizi di consulenza".

- ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; in particolare per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

B.1.1.c - Spese generali

L'importo della voce in oggetto sarà calcolato forfetariamente nella misura del 30% (trenta per cento) dell'ammontare dei costi per il personale, come determinati nei punti B.1.1.a e B.1.1.b.
Resta inteso che in sede di rendiconto dei costi non occorrerà predisporre per tale voce un'apposita documentazione.

B.1.1.d - Strumenti e attrezzature

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni acquistate nuove di fabbrica da terzi; in tale voce rientrano sia le attrezzature e le strumentazioni specifiche ad uso esclusivo delle attività di progetto di SS, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verranno utilizzate anche per programmi diversi (cosiddette ad utilità ripetuta).
I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni nuove di fabbrica, da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, con esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
- per le attrezzature e le strumentazioni nuove di fabbrica, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale delle stesse.

B.1.1.e - Servizi di consulenza

La voce comprende anche costi per prestazioni di terzi e costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali.
Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e allo sviluppo, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.
Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo.
Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di IVA.
Per la determinazione del costo dei beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA;
- il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

B.1.1.f - Materiali

In questa voce sono compresi materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.
Non rientrano invece nella voce materiali, in quanto già compresi nel forfait delle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezioni del personale (guanti, occhiali, ecc.), floppy disk per calcolatori e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettiere e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio, ecc.
I costi relativi, in caso di acquisto all'esterno, saranno determinati in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi dogali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali.

Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Sezione C – Definizione di PMI

C.1 - Individuazione delle Piccole e Medie Imprese

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa alla vigente disciplina comunitaria in materia (Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003).

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I due requisiti di cui alle lettere a) e b) sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

Le imprese ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono classificate in imprese autonome, associate o collegate.
Sono considerate autonome le imprese che non sono associate né collegate ai sensi del D.M. del 18 aprile 2005. L'impresa richiedente è considerata autonoma anche nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e /o collegate.

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del comma 5 del citato D.M., tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

Ad eccezione dei casi specifici riportati con riferimento alle imprese associate, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

C.2 – Dichiarazione sulla dimensione aziendale (fac-simile)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI PMI

(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del 12.10.2005)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa avente sede legale in Via CAP Provincia CF P. IVA recapito telefonico fax e-mail

D I C H I A R A

di rientrare nella dimensione d'impresa:

☐ piccola ☐ media ☐ grande

sulla base dei dati riportati nelle schede allegate, di seguito indicate (*barrare le caselle che interessano)*:

- ☐ *Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa*
- ☐ *Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate*
- ☐ *Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate*
- ☐ *Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata*
- ☐ *Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1*
- ☐ *Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2*
- ☐ *Scheda 5A Scheda di collegamento*

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (n. rilasciato il) ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.445/00.

_____________________, lì _____________

Timbro e Firma

____

Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

☐	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)
☐	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5
☐	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento [(1)]: ....

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

☐	Micro impresa
☐	Piccola impresa
☐	Media impresa
☐	Grande impresa

, lì

(timbro e firma)

([1]) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

Scheda 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati [2] dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 della Scheda 4]			
2. Dati[2] di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa della Scheda 3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati[2] di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga I [riporto dalla tabella A della Scheda 5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Scheda 1)

, lì

(timbro e firma)

([1]) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

([2]) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
l)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
…)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

, lì

(timbro e firma)

(1) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione[2] detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda: ....%

   Indicare anche la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale [3] devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: . . .%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

, lì

(timbro e firma)

([1]) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

([2]) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

([3]) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.
(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga I del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, lì

(timbro e firma)

Scheda 5

SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Scheda 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 della Scheda 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

, lì

(timbro e firma)

Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale: ....

Indirizzo della sede legale: ....

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ....

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati [2]. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.

, lì

(timbro e firma)

([1]) Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

([2]) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

ALLEGATO 2
PARTE A)
(singolo proponente)[1]

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
(punto 7 del Capitolato Tecnico)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
D.G.I.A.I. –Divisione VIII
Via Giorgione, 2b
00147 Roma

RACCOMANDATA A/R

A cura dell'Ufficio ricevente
N. Progetto

Bollo

Soggetto gestore prescelto per l'istruttoria del progetto

1)
Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[2]
Denominazione forma giuridica
con sede legale nel Comune di prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail
Coordinatore dell'intero raggruppamento transnazionale: ☐ sì ☐ no

CHIEDE

Ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, l'intervento del Fondo Innovazione Tecnologica sotto forma di finanziamento agevolato e di eventuale contributo alla spesa per la realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale, nell'ambito del Programma transnazionale

---
[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare la **Parte A** del presente Allegato. Nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare la **Parte B** del presente Allegato.
[2] Indicare l'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione.

EUROTRANS-BIO, avente il titolo " ", l'acronimo , e il codice identificativo ("project key") , della prevista durata di n. mesi a partire dalla data di approvazione ufficiale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della presente domanda, e che sarà svolto nei seguenti stabilimenti:

1. Comune Prov. CAP Via
2. Comune Prov. CAP Via

dal costo complessivo previsto di migliaia di € [3]

e che, oltre alla prevalente attività di sviluppo sperimentale, prevede costi anche per

Attività di ricerca ☐ SI' ☐ NO

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA CHE

- il soggetto proponente italiano [NOME] è un'impresa:

  ☐ di minori dimensioni
  ☐ di grandi dimensioni

- Il soggetto proponente suddetto :
  a) rientra tra i soggetti beneficiari di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico del presente bando;
  b) non è sottoposto alle procedure di cui al regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, ed al decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999;
  c) non risulta moroso in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;
  d) non è qualificabile come "impresa in difficoltà" così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  e) non si trova nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  f) non è stato sottoposto, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, a provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  g) non si trova nella condizione di non avere restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la restituzione;
  h) non ha richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
  i) ha preso visione di quanto stabilito dai punti 11 e 12 del Capitolato Tecnico in merito alle "Variazioni dei progetti" e ad "Accertamenti e revoche";
  j) come impresa, è regolarmente costituita e iscritta al Registro delle Imprese;
  k) opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  l) ha preso visione delle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma transnazionale EUROTRANS-BIO[4], del testo del bando e del capitolato tecnico nazionale italiano e ha ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando[5];
  m) si impegna a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – che regolamenterà i

[3] Il costo indicato deve essere espresso in Euro e al netto di IVA. Esso deve essere relativo alla sola quota parte di competenza dei partecipanti italiani al progetto e coerente con quello riportato nella proposta progettuale transnazionale.
[4] Le linee guida del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO possono essere reperite sul sito web (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico.
[5] Il bando è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).

rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto contenuto nelle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma EUROTRANS-BIO.

DICHIARA INOLTRE CHE

- La proposta progettuale in oggetto si riferisce ad attività che fanno parte di un progetto transnazionale condotto in collaborazione con almeno un'altra impresa residente in uno dei Paesi o Regioni membri del Consorzio EUROTRANS-BIO, di cui al Capitolato Tecnico del presente bando.

- Il soggetto proponente italiano condivide pienamente i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO, ed individuata dal codice identificativo ("project key") sopra riportato.

AUTORIZZA

Fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGA

☐ Scheda Tecnica relativa ai partecipanti italiani al progetto.

☐ Piano di sviluppo relativo alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani nel contesto del progetto.

☐ Certificato iscrizione Camera di Commercio, "con dicitura antimafia".

☐ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi approvati.

☐ Dichiarazione sulla dimensione aziendale[6].

☐ Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo, presentate negli ultimi quattro anni su leggi agevolative statali e/o regionali.

☐ Duplice copia del supporto informatico (CD-ROM) contenete il file relativo al presente Modulo, la Scheda tecnica, il Piano si sviluppo, nonché copia scansionata della proposta progettuale transnazionale in inglese e di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.

Luogo e data

Timbro e Firma[7]

---

[6] Il fac-simile della dichiarazione è fornito al punto C .2 (pag. 9) delle "Linee Guida per la presentazione delle domande di agevolazione".

[7] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma del legale rappresentante del soggetto proponente italiano richiedente.
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATO 2
PARTE B)
(più di un proponente)[8]

MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI
(punto 7 del Capitolato Tecnico)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER LA COMPETITIVITÀ
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Spett.le Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per la Competitività
D.G.I.A.I. –Divisione VIII
Via Giorgione, 2b
00147 Roma

RACCOMANDATA A/R

A cura dell'Ufficio ricevente
N. Progetto

Bollo

Soggetto gestore prescelto per l'istruttoria del progetto

1)[9]
Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della [10]
Denominazione forma giuridica
con sede legale nel Comune di prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail
Coordinatore dell'intero raggruppamento transnazionale: ☐ sì ☐ no

[8] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare la **Parte A** del presente Allegato. Nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare la **Parte B** del presente Allegato.
[9] In questo primo riquadro devono essere riportate le informazioni relative al soggetto proponente che svolge il ruolo di capofila del raggruppamento italiano ed eventualmente quello di coordinatore del raggruppamento transnazionale. In ogni caso nel primo riquadro devono essere riportate le informazioni relative all'impresa con la quota più significativa di attività, tra i partecipanti italiani al progetto.
[10] Indicare l'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione

2)

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della [11]

Denominazione forma giuridica

con sede legale nel Comune di prov CAP

via e n. civ , tel fax e-mail

3)

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della [11]

Denominazione forma giuridica

con sede legale nel Comune di prov CAP

via e n. civ , tel fax e-mail

n)[12]

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della [11]

Denominazione forma giuridica

con sede legale nel Comune di prov CAP

via e n. civ , tel fax e-mail

CHIEDONO

Ai sensi della Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2008, l'intervento del Fondo Innovazione Tecnologica sotto forma di finanziamento agevolato e di eventuale contributo alla spesa per la realizzazione del progetto di sviluppo sperimentale, nell'ambito del Programma transnazionale EUROTRANS-BIO, avente il titolo " ", l'acronimo , e il codice identificativo ("project key") , della prevista durata di n. mesi a partire dalla data di approvazione ufficiale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico della presente domanda, e che sarà svolto nei seguenti stabilimenti:

1. Comune Prov. CAP Via
2. Comune Prov. CAP Via

dal costo complessivo previsto di migliaia di € [13] così ripartito tra i soggetti:

1. [Soggetto 1]: costi previsti per migliaia di €
2. [Soggetto 2]: costi previsti per migliaia di €
3. [Soggetto 3]: costi previsti per migliaia di €
4. [Soggetto n]: costi previsti per migliaia di €

e che, oltre alla prevalente attività di sviluppo sperimentale, prevede costi anche per

Attività di ricerca ☐ SI' ☐ NO

[11] Indicare l'impresa, l'organismo di ricerca.
[12] Riprodurre il riquadro tante volte quanti sono i soggetti italiani proponenti.
[13] Il costo indicato deve essere espresso in Euro e al netto di IVA. Esso deve essere relativo alla sola quota parte di competenza dei partecipanti italiani al progetto e coerente con quello riportato nella proposta progettuale transnazionale.

I sottoscritti, consapevoli delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARANO CHE

- il soggetto proponente italiano **1)** [Soggetto 1] è un'impresa:

  ☐ di minori dimensioni
  ☐ di grandi dimensioni

- il soggetto proponente italiano **2)** [Soggetto 2] è:

  ☐ Impresa di minori dimensioni
  ☐ Impresa di grandi dimensioni
  ☐ Organismo di ricerca: [specificare] [14]

- il soggetto proponente italiano **n)**[15] [Soggetto n] è:

  ☐ Impresa di minori dimensioni
  ☐ Impresa di grandi dimensioni
  ☐ Organismo di ricerca: [specificare][14]

- I soggetti proponenti suddetti:
  a) rientrano tra i soggetti beneficiari di cui al punto 3 del Capitolato Tecnico del presente bando;
  b) non sono sottoposti alle procedure di cui al regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, ed al decreto legislativo n. 270 dell'8 luglio 1999;
  c) non risultano morosi in relazione a precedenti operazioni a carico del Fondo Innovazione Tecnologica;
  d) non sono qualificabili come "imprese in difficoltà" così come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  e) non si trovano nella condizione di aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  f) non sono stato sottoposti, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda, a provvedimenti di revoca totale di agevolazioni, concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  g) non si trovano nella condizione di non avere restituito agevolazioni godute per le quali è stata disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico la restituzione;
  h) non hanno richiesto e/o ottenuto, a fronte dei costi del progetto, altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici;
  i) hanno preso visione di quanto stabilito dai punti 11 e 12 del Capitolato Tecnico in merito alle "Variazioni dei progetti" e ad "Accertamenti e revoche";
  j) se imprese, sono regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;
  k) operano nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie e urbanistiche, sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  l) hanno preso visione delle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma transnazionale EUROTRANS-BIO[16], del testo del bando e del capitolato tecnico nazionale italiano e hanno ottemperato ai requisiti richiesti dal presente bando[17];

---

[14] Specificare la tipologia dell'organismo di ricerca (Università, Istituto di ricerca). Verificare l'ammissibilità dell'organismo di ricerca ai sensi dell'art. 3, comma 5 della Direttiva ministeriale del 10 luglio 2008.
[15] Ripetere tante volte quanti sono i soggetti proponenti.
[16] Le linee guida del settimo bando transnazionale EUROTRANS-BIO possono essere reperite sul sito web (www.eurotransbio.eu) o richieste al Ministero dello Sviluppo Economico..
[17] Il bando è consultabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it).

m) si impegnano a stipulare, in caso di aggiudicazione delle agevolazioni previste dal presente bando e prima di qualsiasi trasferimento di fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, uno specifico accordo di cooperazione – denominato "*Consortium Agreement*" – che regolamenterà i rapporti tra i soggetti appartenenti al raggruppamento transnazionale proponente, secondo quanto contenuto nelle linee guida transnazionali predisposte nell'ambito del Programma EUROTRANS-BIO.

DICHIARANO INOLTRE CHE

- La proposta progettuale in oggetto si riferisce ad attività che fanno parte di un progetto transnazionale condotto in collaborazione con almeno un'altra impresa residente in uno dei Paesi o Regioni membri del Consorzio EUROTRANS-BIO, di cui al Capitolato Tecnico del presente bando.

- I soggetti proponenti italiani condividono pienamente i contenuti della proposta progettuale transnazionale presentata all'Ufficio preposto dal Consorzio EUROTRANS-BIO, ed individuata dal codice identificativo ("project key") sopra riportato.

AUTORIZZANO

Fin da ora il Ministero dello Sviluppo Economico ed ogni altro soggetto da quest'ultimo formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l'erogazione a saldo delle stesse, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa.

ALLEGANO

☐ Scheda Tecnica relativa ai partecipanti italiani al progetto.

☐ Piano di sviluppo relativo alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani nel contesto del progetto.

☐ Certificato iscrizione Camera di Commercio, "con dicitura antimafia"[18]

☐ Bilanci, completi di tutti gli allegati, relativi agli ultimi due esercizi approvati[18].

☐ Dichiarazione sulla dimensione aziendale[19]

☐ Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che elenchi tutte le domande di intervento per programmi di ricerca e sviluppo, presentate negli ultimi quattro anni su leggi agevolative statali e/o regionali[20].

☐ Duplice copia del supporto informatico (CD-ROM) contenete il file relativo al presente Modulo, la Scheda tecnica, il Piano si sviluppo, nonché copia scansionata della proposta progettuale transnazionale in inglese e di tutte le dichiarazioni e i documenti firmati.

Luogo e data

Timbri e Firme[21]

---

[18] Per ciascuna impresa italiana partecipante

[19] Da fornire per ciascuna impresa partecipante. Il fac-simile della dichiarazione è fornito al punto C.2 (pag. 9) delle "Linee Guida per la presentazione delle domande di agevolazione".

[20] Si dovrà allegare una dichiarazione per ciascun soggetto proponete italiano partecipante.

[21] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma del legale rappresentante di ciascun soggetto proponente italiano richiedente.

Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

ALLEGATO 3
PARTE A)
(singolo proponente) [1]

SCHEDA TECNICA
relativa ai partecipanti italiani al progetto

A corredo del "MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE"

A DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE

A1 – Denominazione forma giuridica

A2 – Codice fiscale Partita IVA

A3 – Sede legale nel Comune di prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail

A4 – Sede amministrativa nel Comune di prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail

A5 – Legale rappresentante qualifica ,sesso ☐ M ☐ F

A6 – Estremi dell'atto costitutivo

A7 – Scadenza

A8 – Capitale sociale[2] di cui versato

A9 – Iscrizione alla C.C.I.A.A al n. dal

A10 – Iscrizione presso il Reg. Imprese di al n. dal

A11 – Iscrizione all'I.N.P.S. ufficio di dal Settore

A12 – DIMENSIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE[3]
dimensione aziendale: Micro ☐ Piccola ☐ Media ☐ Grande ☐

A13 – Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera[4]? ☐ sì ☐ no

A14 – Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007)

A15 – Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigente			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti all'attività di Ricerca e Sviluppo:

---

[1] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare la **Parte A** del presente Allegato. Nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti utilizzare la **Parte B** del presente Allegato.
[2] Solo se vi è capitale sociale.
[3] Il soggetto richiedente deve essere necessariamente un'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione L'informazione sulla dimensione aziendale deve essere coerente con quanto riportato nella "Dichiarazioni sulla dimensione aziendale" il cui fac-simile è fornito al punto C.2 (pag. 9) delle "Linee Guida per la presentazione delle domande di agevolazione".
[4] L'indicazione non ha alcuna attinenza con la determinazione della dimensione del soggetto richiedente. Essa viene richiesta ai soli fini statistici e non è obbligatoria.

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigente			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A16 – Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A17 – Responsabile tecnico del progetto è il Sig.
Tel. Fax Email
Incarico ricoperto in azienda[5]

A18 – Incaricato del soggetto richiedente per la pratica è il Sig.
Tel. Fax Email

A19 – Indirizzo al quale si chiede venga indirizzata la corrispondenza: A3 ☐ A4 ☐ al seguente ☐
Comune prov. CAP via e n. civico

B **DATI SUL PROGETTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE**

TITOLO:

TEMA (sintesi[6] delle finalità del progetto):

B1 Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il progetto:

1. Comune Prov. CAP Via
2. Comune Prov. CAP Via

B2 Date previste relative al progetto[7]:

B2.1 - data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione del progetto:

B2.2 - data (gg/mm/aa) di ultimazione del progetto:

B3 Costi del progetto (in migliaia di Euro e **al netto dell'IVA**) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

Tipologia attività	**Costi**
Attività di sviluppo	
Attività di ricerca	
TOTALE	

B4 Suddivisione dei costi di cui al punto B3 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del progetto indicato al punto B2.1:

[5] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.
[6] Non meno di 5 e non più di 10 righe.
[7] La data di avvio indicata non potrà essere antecedente a novembre 2012, tenendo conto della fase di valutazione transnazionale e dei tempi tecnici per la comunicazione dell'approvazione formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al soggetto proponente italiano

Anno	Anno di avvio a realizzazione	2° anno	3° anno	Totale
Importo (migliaia di euro)				
% progressiva				

B5 Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B5.1 – Si richiede l'anticipazione[8]: ☐ sì ☐ no

nella misura percentuale del ….% del totale delle agevolazioni spettanti **(max 25%)**

B5.2 – Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

SAL	1°	2°	3°
Anno			
%			

B5.3 – Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[9] forma giuridica , con sede legale in prov CAP ,

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

Che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. fogli numerati e composti progressivamente da 1 a , ed in tutta la documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbro e firma[10]

---

[8] **Solo per le piccole e medie imprese**, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5 del D.M. del 10 luglio 2008.

[9] Indicare l'impresa.

[10] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma del legale rappresentante del soggetto proponente italiano richiedente. Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

ALLEGATO 3
PARTE B)
(più di un proponente) [11]

SCHEDA TECNICA
relativa ai partecipanti italiani al progetto

A corredo del "MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE"

A **DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE 1**[12]

A1 – Denominazione forma giuridica

A2 – Codice fiscale Partita IVA

A3 – Sede legale in prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail

A4 – sede amministrativa in prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail

A5 – Legale rappresentante qualifica , sesso ☐ M ☐ F

A6 – Estremi dell'atto costitutivo

A7 – Scadenza

A8 – Capitale sociale di cui versato

A9 – Iscrizione alla C.C.I.A.A al n dal

A10 – Iscrizione presso il Reg. Imprese di al n. dal

A11 – Iscrizione all'I.N.P.S. dal Settore

A12 – DIMENSIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE[13]
dimensione aziendale: Micro ☐ Piccola ☐ Media ☐ Grande ☐

A13 – Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera[14]? ☐ sì ☐ no

A14 – Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007)

A15 – Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigente			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

[11] Nel caso di SINGOLO soggetto italiano proponente, utilizzare la **Parte A** del presente Allegato. Nel caso di PIU' soggetti italiani proponenti, utilizzare la **Parte B** del presente Allegato.
[12] In questo primo riquadro devono essere riportate le informazioni relative al soggetto proponente che svolge il ruolo di capofila del raggruppamento italiano ed eventualmente di quello transnazionale.
[13] Il soggetto richiedente 1 deve essere necessariamente un'impresa. Nel caso in cui tale impresa sia anche coordinatore del raggruppamento transazionale, essa deve necessariamente essere un'impresa di minori dimensioni (come da definizione fornita nella raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), altrimenti può essere di qualsivoglia dimensione L'informazione sulla dimensione aziendale deve essere coerente con quanto riportato nella "Dichiarazioni sulla dimensione aziendale" il cui fac-simile è fornito al punto C.2 (pag. 9) delle "Linee Guida per la presentazione delle domande di agevolazione"..
[14] L'indicazione non ha alcuna attinenza con la determinazione della dimensione del soggetto richiedente. Essa viene richiesta ai soli fini statistici e non è obbligatoria.

di cui addetti all'attività di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigente			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A16 – Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A17 – Responsabile tecnico del progetto è il Sig.
Tel. Fax Email
Incarico ricoperto in azienda[15]

A18 – Incaricato del soggetto richiedente per la pratica è il Sig.
Tel. Fax Email

A19 – Indirizzo al quale si chiede venga indirizzata la corrispondenza: A3 ☐ A4 ☐ al seguente ☐
Città prov. CAP via e n. civico

A **DATI SUL SOGGETTO RICHIEDENTE 2**[16]

A1 – Denominazione forma giuridica

A2 – Codice fiscale Partita IVA

A3 – Sede legale in prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail

A4 – sede amministrativa in prov CAP
via e n. civ , tel fax e-mail

A5 – Legale rappresentante qualifica , sesso ☐ M ☐ F

A6 – Estremi dell'atto costitutivo

A7 – Scadenza

A8 – Capitale sociale[17] di cui versato

A9 – Iscrizione alla C.C.I.A.A al n dal

A10 – Iscrizione presso il Reg. Imprese di al n. dal

A11 – Iscrizione all'I.N.P.S. dal Settore

A12 – DIMENSIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE[18]

---

[15] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.
[16] Riprodurre il riquadro tante volte quanti sono i soggetti proponenti. I soggetti richiedenti aggiuntivi al primo possono essere sia un'impresa che un organismo di ricerca.
[17] Solo se vi è capitale sociale.

dimensione aziendale: Micro ☐ Piccola ☐ Media ☐ Grande ☐

A13 – Il soggetto richiedente è controllato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da società estera[19]? ☐ sì ☐ no

A14 – Attività principale del soggetto richiedente (ATECO 2007)

A15 – Personale dipendente alla data di chiusura dell'ultimo esercizio sociale prima della domanda e nei due precedenti, suddiviso per categorie:

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigente			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

di cui addetti all'attività di Ricerca e Sviluppo:

Dipendenti (n. unità)	Alla data di chiusura dell'esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Dirigente			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

A16 – Fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della domanda e dei due esercizi precedenti con relative quote di esportazione[20]:

Importi	Ultimo esercizio sociale	Esercizio precedente	Due esercizi precedenti
Fatturato			
Quota export			

A17 – Responsabile tecnico del progetto è il Sig.

Tel. Fax Email

Incarico ricoperto in azienda[21]

A18 – Incaricato del soggetto richiedente per la pratica è il Sig.

Tel. Fax Email

A19 – Indirizzo al quale si chiede venga indirizzata la corrispondenza: A3 ☐ A4 ☐ al seguente ☐

Città prov. CAP via e n. civico

[18] Solo per le imprese. L'informazione deve essere coerente con quanto riportato nella "Dichiarazione sulla dimensione aziendale" il cui fac-simile è fornito al punto C.2 (pag. 9) delle "Linee Guida per la presentazione delle domande di agevolazione".

[19] L'indicazione non ha alcuna attinenza con la determinazione della dimensione del soggetto richiedente. Essa viene richiesta ai soli fini statistici e non è obbligatoria.

[20] Solo per le imprese.

[21] Nel caso in cui il responsabile tecnico non appartenga all'azienda, specificare la natura dell'incarico.

B **DATI SUL PROGETTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE**[22]

TITOLO:

TEMA (sintesi[23] delle finalità del progetto):

B1 Ubicazione degli stabilimenti nei quali viene realizzato il progetto:

1. Comune Prov. CAP Via
2. Comune Prov. CAP Via

B2 Date previste relative al progetto[24]:

B2.1 - data (gg/mm/aa) di avvio a realizzazione del progetto:

B2.2 - data (gg/mm/aa) di ultimazione del progetto:

B3 Il progetto coinvolge un organismo di ricerca**:** ☐ sì ☐ no

B4 Costi del progetto (in migliaia di Euro e **al netto dell'IVA**) a fronte dei quali si richiedono le agevolazioni:

Costi	**[Soggetto rich 1]**	**[Soggetto rich 2[25]]**	**Totale**
Attività di sviluppo			
Attività di ricerca			
TOTALE			

B5 Suddivisione dei costi di cui al punto B4 per anno solare, a partire da quello di avvio a realizzazione del progetto indicato al punto B2.1:

Anno	Anno di avvio a realizzazione		2° anno		3° anno		Totale	
	[Sogg rich 1]	**[Sogg rich 2]**[25]	**[Sogg rich 1]**	**[Sogg rich 2]**[25]	**[Sogg rich 1]**	**[Sogg rich 2]**[25]	**[Sogg rich 1]**	**[Sogg rich 2]**[25]
Importo (migliaia di euro)								
% progressiva								

B6 Indicazioni per le erogazioni delle agevolazioni:

B6.1 – Si richiede l'anticipazione[26]: ☐ sì ☐ no

nella misura percentuale del ….% del totale delle agevolazioni spettanti **(max 25%)**

B6.2 – Si richiede la conversione dell'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato in contributo diretto alla spesa[27]: ☐ sì ☐ no

B6.3 – Gli stati di avanzamento per i quali si chiede che vengano erogate le agevolazioni sono così previsti:

SAL	1°		2°		3°	
	[Sogg rich 1]	**[Sogg rich 2]**[25]	**[Sogg rich 1]**	**[Sogg rich 2]**[25]	**[Sogg rich 1]**	**[Sogg rich 2]**[25]
Anno						
%						

[22] Nel caso di più soggetti richiedenti, ciascuno dovrà indicare i dati relativi alla propria parte di attività.
[23] Non meno di 5 e non più di 10 righe.
[24] La data di avvio indicata non potrà essere antecedente a novembre 2012, tenendo conto della fase di valutazione transnazionale e dei tempi tecnici per la comunicazione dell'approvazione formale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico al soggetto proponente italiano
[25] Inserire tante colonne quanti sono i soggetti richiedenti.
[26] Solo per le piccole e medie imprese, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5 del D.M. del 10 luglio 2008.
[27] Solo per gli organismi di ricerca, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 6 del D.M. del 10 luglio 2008.

B6.4 – Numero di anni di ammortamento del finanziamento agevolato (max 8):

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[28] forma giuridica , con sede legale in prov CAP ,

Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[28] forma giuridica , con sede legale in prov CAP ,[29]

consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARANO

Che tutte le notizie fornite nella presente Scheda Tecnica, composta di n. fogli numerati e composti progressivamente da 1 a , ed in tutta la documentazione a corredo del Modulo di domanda corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbri e firme[30]

[28] Indicare l'impresa, l'organismo di ricerca.
[29] Ripetere tante volte quanti sono i soggetti richiedenti.
[30] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma di tutti i legali rappresentanti dei soggetti proponenti italiani richiedenti. Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

ALLEGATO 4

PIANO DI SVILUPPO: Indice ragionato degli argomenti[1]
relativo alle attività progettuali condotte dai partecipanti italiani al progetto

A corredo del "MODULO PER LA RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI"

A. Il soggetto proponente e i suoi protagonisti ***(da 3 a 10 pagine)***

a. Presentazione del soggetto proponente
(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, campo di attività)

b. Vertice e management aziendale
(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

c. Elementi per la dimostrazione del requisito della stabile organizzazioni in Italia
(indicare l'ubicazione e l'attività svolta in tutte le unità produttive gestite dal soggetto proponente)

d. Descrizione della struttura organizzativa e produttiva
(indicare il tipo di struttura organizzativa e produttiva di cui dispone il soggetto proponente)

e. Descrizione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente con riferimento agli ultimi due esercizi ed a quello in corso

B. Settore di attività e caratteristiche del mercato ***(da 3 a 10 pagine)***

a. Descrizione del settore di attività nel quale opera il soggetto proponente e sue caratteristiche principali sotto il profilo tecnologico e produttivo;
b. Indicazione dei principali accordi tecnici e/o commerciali, di licenze e brevetti detenuti;
c. Dimensioni ed andamento del mercato sia nazionale che estero;
d. Posizione del soggetto proponente nel mercato e previsioni per il successivo triennio con indicazione della propria clientela attuale e potenziale;
e. Descrizione del sistema competitivo con indicazione dei principali concorrenti, sia nazionali che esteri, e delle relative quote di mercato detenute.

C. Il programma proposto per le agevolazioni ***(da 10 a 30 pagine)***

Titolo del progetto: …
Acronimo del progetto: …
Codice Identificativo (Project Key) : …

- Tema generale del progetto

(descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione della innovazione oggetto del progetto, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione, evidenziando in una tabella gli aspetti innovativi rispetto alla tecnologia esistente e specificando se i risultati conseguibili sono d'avanguardia rispetto allo stato dell'arte nazionale e mondiale e se sono in settori nei quali il mercato comunitario presenta lacune.
Nella descrizione è necessario estrapolare dal progetto transnazionale le sole informazioni relative ai partecipanti italiani.
Qualora il progetto sia volto alla concretizzazione di uno o più brevetti già depositati da partner italiani, indicare il titolare, la data, il numero e il titolo del brevetto e specificare dettagliatamente le connessioni con il progetto proposto.
Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Scientific/Technological project description" (Part D - Project description - "Project description and structure") del modulo per la proposta progettuale transnazionale.

[1] Tutti i punti ad esclusione del punto C, devono essere compilati per ciascun soggetto proponente italiano

- Obiettivo finale del progetto

  (descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto, il processo o il servizio da sviluppare, le principali problematiche tecnico-scientifiche e tecnologiche da risolvere per conseguire l'obiettivo e le soluzioni previste.
  Nella descrizione è necessario estrapolare dal progetto transnazionale basato sulla modulistica EUROTRANS-BIO le sole informazioni relative ai partecipanti italiani.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Scientific/Technological project description" (Part D - Project description - "Project description and structure") del modulo per la proposta progettuale transnazionale.

- Tempi e luoghi di realizzazione del progetto

  (Indicare per la parte di progetto di competenza dei partecipanti italiani:
  - *data di inizio e data di ultimazione;*
  - *durata in mesi del progetto;*
  - *ubicazione degli stabilimenti italiani presso i quali il progetto sarà svolto;*

- Attività del progetto

  (descrivere le attività per ciascuna fase del progetto - sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione -, estrapolando il ruolo svolto in ciascuna di esse dai partner italiani, esplicitando se esse (e quali) ricadono nell'ambito di attività di sviluppo sperimentale o di ricerca industriale ed indicando, per queste ultime, la loro necessità ed i collegamenti funzionali con gli obiettivi di realizzazione del progetto. Evidenziare inoltre i problemi progettuali da affrontare e le soluzioni tecnologiche proposte nonché il previsto impiego di personale interno, per ciascuna delle varie fasi di attività previste, suddividendolo per categorie – dirigenti, impiegati, operai, categorie speciali, ecc. – ed indicando per ciascuna di esse il numero di unità ed il numero di ore previste, ricorrendo eventualmente a tabelle esplicative di sintesi.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti delle Sezioni:
  - *"Project Structure" (Part D - Project description "Project description and structure")*
  - *"Consortium and project management" (Part D - Project Description)*
  - *"Resources of the project" (Part D -Project Description)*

  del modulo per la proposta progettuale transnazionale.

- Elementi di validità del progetto

  (descrivere gli aspetti più significativi, sotto il profilo tecnologico e con particolare riferimento allo sviluppo del settore in cui opera il soggetto, che caratterizzano la validità del progetto)

- Parametri di verifica dei risultati del progetto

  (descrivere le modalità di verifica del raggiungimento dei principali obiettivi del progetto).

- Ricaduta degli effetti del progetto

  (descrizione dei vantaggi attesi dalle attività progettuali condotte a livello italiano in termini tecnici, economici e commerciali - sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo-, nonché gli effetti previsti in termini occupazionali e di quota di mercato.
  Quanto riportato in questa Sezione dovrà risultare coerente con i contenuti della Sezione "Social and Economic perspective of the project" (Part D - Project Description) del modulo per la proposta progettuale transnazionale).

Le spese del progetto
Tab. 1[2]

A) PIANO DELLE SPESE DA SOSTENERE SUDDIVISE TRA LE ATTIVITA' IN CUI SI ARTICOLA IL PROGETTO			
A.1) Attività di sviluppo	Spesa prevista	% imputabile al progetto	Costo imputabile al progetto
A.1.1 Personale interno(dettaglio in tab. 2)			
Totale A.1.1			
A.1.2 Spese generali[3]			
Totale A.1.2			
A.1.3 Strumenti e attrezzature			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.3			
A.1.4 Servizi di consulenza e altri servizi			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.4			
A.1.5 Materiali di consumo			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.1.5			
Totale generale A.1) Attività di Sviluppo			
A.2) Attività di ricerca	Spesa prevista	% imputabile al progetto	Costo imputabile al progetto
A.2.1 Personale interno			
(dettaglio in tab. 2) Totale A.2.1			
A.2.2 Spese generali[2]			
Totale A.2.2			
A.2.3 Strumenti e attrezzature			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.3			
A.2.4 Servizi di consulenza e altri servizi			

[2] La Tabella 1 va replicata e compilata per ciascun soggetto proponente italiano.

[3] **Nella voce "spese generali" della presente tabella vanno riportate le voci "Overhead", "Travel & subsistence", "Depreciation and rents" e gli "Other costs" (non rientranti nella voce "servizi di consulenza e altri servizi") indicati nella "Proposal Form" della modulistica transnazionale. Tali spese generali sono da calcolare forfetariamente in misura non superiore al 30% del valore della voce di spesa A.1.1.**

-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.4			
A.2.5 Materiali di consumo			
-(Descrizione singole voci)			
Totale A.2.5			
Totale generale A.2) Attività di Ricerca			
Totale generale delle spese del progetto			

Tab. 2[4] – Dettaglio costi del personale addetto al progetto

Qualifica	n. addetti	n. ore totali previste	Costo totale
Dirigenti			
Impiegati			
Operai			
Categorie speciali			
Totale			

- Tab. 3[4] - Le previsioni di realizzazione temporale del progetto

Totale spese suddivise per anno					
Attività	Spesa ammissibile	Costo agevolabile	Anno ( ) domanda	Anno ( )	Anno ( )
Totale A.1) Attività di sviluppo					
Totale A.2) Attività di ricerca					
Totale generale					
		% annua			
		% progressiva			

- Tab. 4[4] Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto proposto
  (descrivere le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e la relativa capacità di accesso al credito)

PIANO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
FABBISOGNO	Anno ( )	Anno ( )	Anno ( )
Spese ammissibili (al netto dei Totali A.1.1 - A.1.2 - A.2.1 - A.2.2 della Tab. 1)			
IVA			
Totale			
FONTI DI COPERTURA			
Eccedenza fonti anno precedente			
Apporto di mezzi propri			
Erogazioni finanziamento agevolato			
Erogazioni contributo alla spesa			
Debiti verso fornitori			
Cash-flow			
(Altro ………)			
Totale			

[4] Le Tabelle 2, 3 e 4 vanno replicate e compilate per ciascun soggetto proponente italiano

Il/La sottoscritto/a[5] nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[6] forma giuridica , con sede legale in prov CAP ,

Il/La sottoscritto/a[7] nato/a a il residente a in qualità di legale rappresentante del/della[4] forma giuridica , con sede legale in prov CAP [8]

consapevoli della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARANO

Che tutte le notizie fornite nel presente Piano di sviluppo, composto di n. fogli numerati e composti progressivamente da 1 a , corrispondono al vero.

Luogo e data

Timbri e firme[9]

[5] Per il soggetto proponente 1
[6] Indicare l'impresa, l'organismo di ricerca.
[7] Per il soggetto proponente 2.
[8] Ripetere tante volte quanti sono i soggetti proponenti italiani.
[9] Apporre IN ORIGINALE timbro e firma di tutti i legali rappresentanti dei soggetti proponenti italiani.
Sottoscrivere la presente dichiarazione allegando fotocopia di un documento di identità, con le modalità previste dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

ALLEGATO 5

Elenco delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero

1) CENTROBANCA S.P.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- Centrobanca – Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A.
- Tercas – Cassa di Risparmio di Teramo S.p.A.
- Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. a r. l.
- Credito Valtellinese Soc. Coop. a r. l.
- Credito Siciliano S.p.A.
- Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A.
- Credito Artigiano S.p.A.
- Banca Carige S.p.A.
- Banca Popolare Pugliese Soc. Coop. per Azioni a r.l.
- Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r. l.
- Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop. per azioni a r. l.
- Banca Nuova S.p.A.
- Interbanca S.p.A.
- Banca Popolare di Bari Soc. Coop. a r. l.
- Banca Centrale per il leasing Italease S.p.A.
- Intesa Mediocredito S.p.A.
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. a r. l.
- Meliorbanca S.p.A.;

2) UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. – Gruppo Bancaroma;

3) MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Banca Toscana S.p.A.
- CaRiPrato – Cassa di Risparmio di Prato S.p.A.
- Banca Agricola Mantovana S.p.A.;

4) INTESA SANPAOLO S.p.A., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) comprendente, come mandanti:

- Banca OPI - S.p.A.
- Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A.
- Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.A.
- Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. (Carisbo)
- Friulcassa S.p.A. -Cassa di Risparmio Regionale" (Friulcassa)
- Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.A.
- Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.

11A13903

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

29° Aggiornamento concernente la verifica di conformità delle armi ad aria o a gas compressi, con modesta capacità offensiva

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del D.M. n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità alle armi con modesta capacità offensiva, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (Suppl. Ordinario n. 30), n.103 del 6 maggio 2003 (Serie Generale), n. 210 del 10 settembre 2003 (Suppl. Ordinario n.147), n. 22 del 28 gennaio 2004 (Serie Generale), n. 95 del 23 aprile 2004 (Serie Generale), n. 227 del 27 settembre 2004 (Serie Generale), n. 45 del 24 febbraio 2005 (Serie Generale), n.183 dell'8 agosto 2005 (Serie Generale), n. 127 del 3 giugno 2006 (Serie Generale), n. 250 del 26 ottobre 2006 (Serie Generale), n. 19 del 24 gennaio 2007 (Serie Generale), n. 48 del 27 febbraio 2007 (Suppl. Ordinario n. 50), n.110 del 14 maggio 2007 (Serie Generale), n. 145 del 25 giugno 2007 (Serie Generale), n. 295 del 20 dicembre 2007 (Serie Generale), n. 51 del 29 febbraio 2008 (Serie Generale), n. 115 del 17 maggio 2008 (Serie Generale), n. 166 del 17 luglio 2008 (Serie Generale), n. 26 del 2 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 34 dell'11 febbraio 2009 (Serie Generale), n. 199 del 28 agosto 2009 (Serie Generale), n. 2 del 4 gennaio 2010 (Serie Generale), n. 124 del 29 maggio 2010 (Serie Generale), n. 147 del 26 giugno 2010 (Serie Generale), n. 23 del 29 gennaio 2011 (Serie Generale), n. 121 del 26 maggio 2011 (Serie Generale) e n. 165 del 18 luglio 2011 per i modelli specificati in allegato.

ALLEGATO

N°: **CN 365** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **BSA Guns**

MODELLO: **Scorpion F**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 389 con copricanna mm 439**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 893**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 12** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,2**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Regno Unito**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Regno Unito**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE:

N°: **CN 366** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **BSA Guns**

MODELLO: **Scorpion SE**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **10** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 394 con copricanna mm 444**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 890**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa in bombola serbatoio a ripetizione semplice (ordinaria)**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **12** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 12** *DIAMETRO FILO:* **mm 1,2**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Regno Unito**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Regno Unito**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE:

N°: **CN 367** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ASG Action Sport Games**

MODELLO: **Dan Wesson 6**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 137 con copricanna mm 157**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 293**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) a rotazione**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Danimarca**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE:

N°: **CN 368** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **ASG Action Sport Games**

MODELLO: **Dan Wesson 8**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **6** *CONTENUTI NEL:* **tamburo**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 196 con copricanna mm 207**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 349**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) a rotazione**

TIPO DELLA MOLLA: **--**

NUMERO SPIRE TOTALI: **--** *DIAMETRO ESTERNO:* **--** *DIAMETRO FILO:* **--**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Taiwan**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Danimarca**

PRESENTATORE: **Adinolfi Ermanno rappresentante legale della ditta Adinolfi S.p.A.**

NOTE:

N°: **CN 369** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Pistola**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **GSR Sig Arms**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **20** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 125**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 215**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a valvola**

NUMERO SPIRE TOTALI: **2** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 9,7** *DIAMETRO FILO:* **mm 1**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

NOTE:

N°: **CN 370** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Kalashnikov AK 47**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **19** *CONTENUTI NEL:* **caricatore**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 435 con prolunga mm 455**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 900**

FUNZIONAMENTO: **a gas compresso (co 2) semiautomatico**

TIPO DELLA MOLLA: **a massa battente**

NUMERO SPIRE TOTALI: **9** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 7** *DIAMETRO FILO:* **mm 0,75**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

NOTE:

N°: **CN 371** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Mauser SR Break Barrel**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420 con copricanna mm 426**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **32** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

NOTE:

N°: **CN 372** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Cybergun**

MODELLO: **Swiss Arms SA 2 Break Barrel**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **=** *CONTENUTI NEL:* **= = =**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 420 con copricanna mm 426**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 1050**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **33** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18,5** *DIAMETRO FILO:* **mm 3**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Francia**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **Slovenia**

PRESENTATORE: **Bracci Giovanni rappresentante legale della ditta Giovanni Bracci**

NOTE:

N°: **CN 373** progressivo della verifica di conformità in applicazione della Legge n.526/99 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2001, n.362

Descrizione dell'arma:

TIPO: **Carabina**

DENOMINAZIONE: **Crosman**

MODELLO: **Marlin Cowboy**

CALIBRO: **mm 4,5**

NUMERO CANNE: **una**

NUMERO COLPI: **700** *CONTENUTI NEL:* **serbatoio**

LUNGHEZZA CANNA/E: **mm 305 con portamirino mm 310**

LUNGHEZZA MINIMA ARMA: **mm 889**

FUNZIONAMENTO: **ad aria compressa a ripetizione semplice (ordinaria a leva)**

TIPO DELLA MOLLA: **a stantuffo**

NUMERO SPIRE TOTALI: **29,5** *DIAMETRO ESTERNO:* **mm 18** *DIAMETRO FILO:* **mm 2,4**

STATO IN CUI E' STATA PRODOTTA: **Cina**

STATO DA CUI E' IMPORTATA: **U.S.A.**

PRESENTATORE: **Reggiani Matteo rappresentante legale della ditta The Four Company s.r.l.**

NOTE:

NOTE

Al numero **CN 356** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**Hunter IGT F**".

11A14368

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20044-XV.J(5685) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO ZX8004a – G (massa attiva g 11);
- MARTARELLO ZX8004a – R (massa attiva g 11);
- MARTARELLO ZX8004a – B (massa attiva g 11);
- MARTARELLO ZX8004a – Y (massa attiva g 11);
- MARTARELLO ZX8004a – P (massa attiva g 11);
- MARTARELLO ZX8004a – S (massa attiva g 11);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare in nome e per conto della ditta "Martarello S.r.l." di fabbrica di prodotti esplodenti in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufattisono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20048-XV.J(5689) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO ZX8033 – S (massa attiva g 212);
- MARTARELLO ZX8033 – GO (massa attiva g 242);
- MARTARELLO ZX8033 – GOS (massa attiva g 256);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare in nome e per conto della ditta "Martarello S.r.l." di fabbrica di prodotti esplodenti in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufattisono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20047-XV.J(5688) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO ZX8040 – G (massa attiva g 500);
- MARTARELLO ZX8040 – R (massa attiva g 500);
- MARTARELLO ZX8040 – B (massa attiva g 500);
- MARTARELLO ZX8040 – Y (massa attiva g 500);
- MARTARELLO ZX8040 – P (massa attiva g 500);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare in nome e per conto della ditta "Martarello S.r.l." di fabbrica di prodotti esplodenti in Lago di Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufattisono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7050-XV.J(5590) del 22.9.2011, il manufatto esplodente denominato “Magnum Lieto” (massa attiva g 0,83) è riconosciuto, su istanza del sig. Lieto Antonio, titolare in nome e per conto della ditta “Fireworks Lieto S.r.l.” di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti per l’opificio sito in Roccarainola (NA) – loc. Matierno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria – gruppo “C” dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggettiagli obblighi dietichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11315-XV.J(5659) del 22.9.2011, i manufatti esplodenti denominati:

- SPOLETTA FIREWORKS LIETO 1,5 (massa attiva g 8,5);
- SPOLETTA FIREWORKS LIETO 2,0 (massa attiva g 9,75);
- SPOLETTA FIREWORKS LIETO 3,0 (massa attiva g 11);
- SPOLETTA FIREWORKS LIETO 4,0 (massa attiva g 13,50);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lieto Antonio, titolare in nome e per conto della ditta “Fireworks Lieto S.r.l.” di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti per l’opificio sito in Roccarainola (NA) – loc. Matierno, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo “B” dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto sono soggettiagli obblighi dietichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun articolo,come indicatodall’istante, devono chiaramente riportare l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11444-XV.J(5564) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "36D-01-01" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-03" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-04" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-05" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-06" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-07" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-09" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-12" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-13" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-14" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-15" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-18" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-19" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-21" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-23" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-24" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-25" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-26" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-01-38" *(massa attiva g 618,00)*
- "36D-02-01" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-03" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-04" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-05" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-06" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-07" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-09" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-12" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-13" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-14" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-15" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-18" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-19" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-21" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-23" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-24" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-25" *(massa attiva g 870,00)*
- "36D-02-26" *(massa attiva g 870,00)*

- "36D-02-38"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-03 02/02" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 02/09" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 02/19" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 02/23" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 05/05" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 06/06" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 07/07" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 08/08" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 10/10" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 14/09" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 14/14" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 14/19" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 15/15" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 17/17" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 17/25" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 20/09" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 20/19" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 21/21" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-03 21/23" *(massa attiva g 978,00)*
- "36D-04-01"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-03"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-04"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-05"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-06"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-07"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-09"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-12"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-13"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-14"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-15"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-18"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-19"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-21"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-23"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-24"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-25"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-26"*(massa attiva g 834,00)*
- "36D-04-38"*(massa attiva g 834,00)*

- "36D-05 02/02" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 02/09" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 02/19" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 02/23" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 05/05" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 06/06" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 07/07" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 08/08" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 10/10" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 14/09" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 14/14" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 14/19" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 15/15" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 17/17" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 17/25" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 20/09" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 20/19" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 21/21" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-05 21/23" *(massa attiva g 998,00)*
- "36D-06-01"*(massa attiva g 510,00)*
- "36D-06-02"*(massa attiva g 510,00)*
- "36D-07-01"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-03"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-04"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-05"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-06"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-07"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-09"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-12"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-13"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-14"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-15"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-18"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-19"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-21"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-23"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-24"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-25"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-07-26"*(massa attiva g 949,20)*

- "36D-07-38"*(massa attiva g 949,20)*
- "36D-08-01"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-03"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-04"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-05"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-06"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-07"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-09"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-12"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-13"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-14"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-15"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-18"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-19"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-21"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-23"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-24"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-25"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-26"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-08-38"*(massa attiva g 726,00)*
- "36D-09-01"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-03"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-04"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-05"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-06"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-07"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-09"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-12"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-13"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-14"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-15"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-18"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-19"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-21"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-23"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-24"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-25"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-26"*(massa attiva g 1194,00)*
- "36D-09-38"*(massa attiva g 1194,00)*

- "36D-10-01"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-03"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-05"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-09"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-14"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-15"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-18"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-19"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-23"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-25"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-10-26"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-11-01"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-03"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-05"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-09"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-14"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-15"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-18"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-19"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-23"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-25"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-11-26"*(massa attiva g 798,00)*
- "36D-13-04"*(massa attiva g 870,00)*
- "36D-15 21/01" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 02/09" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 14/09" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 21/09" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 02/19" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 14/19" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 02/23" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 14/23" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 21/23" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 02/25" *(massa attiva g 913,20)*
- "36D-15 14/25" *(massa attiva g 913,20)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. PARENTE Davide, titolare in nome e per conto della "Parente A. & C. S.n.c. di Parente Romualdo & C." di fabbrica di prodotti esplodenti in Melara (RO)-, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20168-XV.J(5371) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm Art. 2406-1 – 1 FARFALLA ARGENTO" *(massa attiva g 11,70)*
- "CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm Art. 2410-1 – 1 FARFALLA ROSSO MAGNESIO" *(massa attiva g 12,20)*
- "CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm Art. 2411-1 – 1 FARFALLA VERDE MAGNESIO" *(massa attiva g 12,20)*
- "CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm Art. 2406R-1 – 1 FARFALLA ARGENTO + COLPO" *(massa attiva g 12,90)*
- "CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm Art. 2410R-1 – 1 FARFALLA ROSSO MAGNESIO + COLPO" *(massa attiva g 12,90)*
- "CANDELA ROMANA EFFETTO SINGOLO 20 mm Art. 2411R-1 – 1 FARFALLA VERDE MAGNESIO + COLPO" *(massa attiva g 12,90)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Bauducco Francesco, in nome e per conto della ditta "Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco e C." con fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11316-XV.J(5506) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- U.BORGONOVO/UB703KN-GIALLO/2009 *(massa attiva g 338,40)*
- U.BORGONOVO/UB703KN-ROSSO/2009 *(massa attiva g 338,40)*
- U.BORGONOVO/UB703KN-VERDE/2009 *(massa attiva g 338,40)*
- U.BORGONOVO/UB704BP-ARANCIO-CRACKLING/2009 *(massa attiva g 729,90)*
- U.BORGONOVO/UB704BP-BLU-CRACKLING/2009 *(massa attiva g 730,90)*
- U.BORGONOVO/UB704BP-LIMONE-CRACKLING/2009 *(massa attiva g 756,90)*
- U.BORGONOVO/UB704KA-BLU-ROSSO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KA-GIALLO-ROSSO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KA-VERDE-BIANCO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KA-VERDE-ROSSO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAB-BIANCO-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 723,90)*
- U.BORGONOVO/UB704KAB-BLU-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 704,90)*
- U.BORGONOVO/UB704KAB-GIALLO-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 692,90)*
- U.BORGONOVO/UB704KAB-PORPORA-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 679,90)*
- U.BORGONOVO/UB704KAB-ROSSO-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 687,90)*

- U.BORGONOVO/UB704KAB-VERDE-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 723,90)*
- U.BORGONOVO/UB704KAD-ARGENTO-ARANCIO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAD-ARGENTO-BLU/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAD-ARGENTO-LIMONE/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAD-ARGENTO-ROSA/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAE-ARGENTO-BLU-BIANCO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAE-ARGENTO-GIALLO-BIANCO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAE-ARGENTO-ROSSO-BIANCO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KAE-ARGENTO-VERDE-BIANCO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KDA-BLU-ROSSO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KDA-PORPORA-ORO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KDA-VERDE-GIALLO/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KSA-CROCETTE CRAKLING/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KSB-BROCADE/2009 *(massa attiva g 679,70)*
- U.BORGONOVO/UB704KSC-ARGENTO/2009 *(massa attiva g 679,70)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Borgonovo Umberto, titolare in nome e per conto della U.BORGONOVO S.r.l. della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici sito in Località Cascina Draga – Inzago (MI) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10501-XV.J(5610) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "DI MARCO COLORI RENDINI 75 VIOLA" *(massa attiva g 363,50)*
- "DI MARCO COLORI RENDINI 75 VERDE" *(massa attiva g 363,50)*
- "DI MARCO COLORI RENDINI 75 TURCHESE" *(massa attiva g 363,50)*
- "DI MARCO COLORI RENDINI 75 GIALLO" *(massa attiva g 363,50)*
- "DI MARCO COLORI RENDINI 75 BLU" *(massa attiva g 363,50)*
- "DI MARCO COLORI RENDINI 75 ROSSO" *(massa attiva g 363,50)*
- "STUTATA 210 DI MARCO" *(massa attiva g 5064,00)*
- "STUTATA 210 DI MARCO RIP." *(massa attiva g 6479,00)*
- "DI MARCO TRE INTRECCI 160"*(massa attiva g 2993,00)*
- "TRE RIP. DI MARCO 130"*(massa attiva g 1866,00)*
- "DI MARCO A OTTO 130"*(massa attiva g 1328,00)*
- "DI MARCO A OTTO 160"*(massa attiva g 2154,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Di Marco Giuseppe**,** titolare in nome e per conto della **"**DI MARCO GIUSEPPE & C. S.a.s."della licenza di fabbricazione di fuochi artificiali per l'opificio sito in Teramo – Loc. Specola -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13711-XV.J(5465) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "325 PIROTECNICA TEANESE 98 CP"(D.O.: 325 PIROTECNICA TEANESE 98 CP) *(massa attiva g 694,000)*
- "325 A PIROTECNICA TEANESE 98 CP"(D.O.: 325 A PIROTECNICA TEANESE 98 CP)*(massa attiva g 694,000)*
- "325B PIROTECNICA TEANESE 98 CP"(D.O.: 325 B PIROTECNICA TEANESE 98 CP)*(massa attiva g 694,000)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Mottola Angelo, titolare in nome e per conto della "Pirotecnica Teanese S.r.l." di deposito di vendita di prodotti esplodenti in Teano (CE) –loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufattisono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18934-XV.J(5673) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI 3100 (D.O. AV 3100)" *(massa attiva g 73,00)*
- "ALESSI 3200 (D.O. AV 3200)" *(massa attiva g 195,00)*
- "ALESSI 3201 (D.O. AV 3201)" *(massa attiva g 194,00)*
- "ALESSI 3202 (D.O. AV 3202)" *(massa attiva g 145,00)*
- "ALESSI 3203 (D.O. AV 3203)"*(massa attiva g 84,00)*
- "ALESSI 3204 (D.O. AV 3204)"*(massa attiva g 164,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.Alessi Nazzareno, titolare in nome e per conto della ditta "ALESSI FIREWORKS S.r.l." di licenza di deposito di vendita di prodotti esplodentiin Ascoli Piceno - località La Spineta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14322-XV.J(5624) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI DS75S1 - NL" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 – W" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 - NY" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 - NR" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 - NP" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 - NO" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 - NG" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALESSI DS75S1 – B" *(massa attiva g 157,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.Alessi Nazzareno, titolare in nome e per conto della ditta "ALESSI FIREWORKS S.r.l." di licenza di deposito di vendita di prodotti esplodentiin Ascoli Piceno - località La Spineta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14322-XV.J(5625) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI DS75D - NR" (massa attiva g 178,00)
- "ALESSI DS75D - NY" *(massa attiva g 178,00)*
- "ALESSI DS75D - NG" *(massa attiva g 178,00)*
- "ALESSI DS75C - S" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75C - PK" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75C - NY" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75C - NR" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75C - NP" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75C - NG" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75C - B" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALESSI DS75 - CNR" *(massa attiva g 147,00)*
- "ALESSI DS75 - CB" *(massa attiva g 147,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.Alessi Nazzareno, titolare in nome e per conto della ditta "ALESSI FIREWORKS S.r.l." di licenza di deposito di vendita di prodotti esplodentiin Ascoli Piceno - località La Spineta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19231-XV.J(5133) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "SFERA LIETO 10"*(massa attiva g 300,00)*
- "SFERA LIETO 13"*(massa attiva g 715,00)*
- "SFERA LIETO 16"*(massa attiva g 1200,00)*
- "SFERA LIETO 21"*(massa attiva g 2100,00)*
- "SFERA LIETO 25"*(massa attiva g 3100,00)*
- "SFERA LIETO 30"*(massa attiva g 7800,00)*

- "SFERA LIETO 40"*(massa attiva g 10000,00)*
- "TONANTE LIETO 80/80" *(massa attiva g 195,00)*
- "TONANTE LIETO 90/100" *(massa attiva g 500,00)*
- "TONANTE LIETO 130/160" *(massa attiva g 1200,00)*
- "BOMBA LIETO ACQUATICA 80"*(massa attiva g 240,00)*
- "BOMBA LIETO 6FS 80"*(massa attiva g 360,00)*
- "BOMBA LIETO 20TR 80"*(massa attiva g 360,00)*
- "BOMBA LIETO 6R/N 80"*(massa attiva g 410,00)*
- "BOMBA LIETO SB 90"*(massa attiva g 530,00)*
- "BOMBA LIETO A5 100"*(massa attiva g 670,00)*
- "BOMBA LIETO 8T/G 100"*(massa attiva g 785,00)*
- "BOMBA LIETO 21R/G 110"*(massa attiva g 1200,00)*
- "BOMBA LIETO SC 110"*(massa attiva g 900,00)*
- "BOMBA LIETO 18R/G 130"*(massa attiva g 1255,00)*
- "BOMBA LIETO 8T/G 130"*(massa attiva g 1435,00)*
- "BOMBA LIETO F 160"*(massa attiva g 1756,00)*
- "BOMBA LIETO 8T/N 160"*(massa attiva g 1900,00)*
- "BOMBA LIETO 8T/G 160"*(massa attiva g 2200,00)*
- "BOMBA LIETO 16T/G 160"*(massa attiva g 2750,00)*
- "BOMBA LIETO 2F210"*(massa attiva g 3500,00)*
- "BOMBA LIETO 3F210"*(massa attiva g 4200,00)*
- "BOMBA LIETO TIRO 210"*(massa attiva g 16000,00)*
- "BOMBA LIETO EXPORT 230"*(massa attiva g 22000,00)*
- "BOMBA LIETO EXPORT 260"*(massa attiva g 18600,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Lieto Alfonso, titolare in nome e per conto della ditta "PIROTECNICA LIETO CARMINE S.R.L." di licenza di fabbricazione di prodotti esplodenti con esercizio sito in località Piana del Mare – Taurano (AV) –, sede legale sita in Via G. Garibaldi n.2 – Visciano (NA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Si rammenta che, ai sensi della circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS.(1) dell'11.01.2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2.02.2001, i manufatti denominati "BOMBA LIETO EXPORT 230" e "BOMBA LIETO EXPORT 260", sono destinati alla sola esportazione e che tale limitazione deve essere necessariamente riportata in etichetta.

Inoltre, le etichette dei manufatti che possono essere immessi sul territorio nazionale, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20169-XV.J(5669) del 22.9.2011, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza delsig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, come di seguito riportato:

- "CARICA DI LANCIO 127/54" **I categoria**;
- "Cannello elettrico IM57 detto anche MME/127 mod.1" (Dis. US_897.300.000 Dis.15140) **IV categoria**;
- "Innesco elettrico IM59"(Dis. US-897.300.000 Dis.15140) **V categoria gruppo "B"**

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19234-XV.J(5682) del 22.9.2011, il manufatto esplosivo denominato: "POLVERE M9" è riconosciuto, su istanza delsig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nellaI categoriadell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20248-XV.J(5693) del 22.9.2011, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza delsig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, come di seguito riportato:

- "DISPOSITIVO DI SICUREZZA ED ARMAMENTO (SAU) DELLA TESTA IN GUERRA (TIG) DEL MISSILE MARTE MK2/N – MK2/S" **V categoria gruppo "B"**
- "CARICA DI TRASMISSIONE" (Dis. 0510361) **II categoria**
- "BOOSTER PRIMARIO" (Dis. 0510358) **II categoria**

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19234-XV.J(5681) del 22.9.2011, il manufatto esplosivo denominato: "PROIETTILE CAL 155 mm ERFB BT CARICO con TNT" è riconosciuto, su istanza delsig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17146-XV,J(5671) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "PROIETTO cal. 127 mm HE CON SPOLETTA FB-340"
- "PROIETTO cal. 127 mm HE CON SPOLETTA FB-342"
- "PROIETTO cal. 127 mm HE SENZA SPOLETTA"

sono riconosciuti, su istanza delsig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella II categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.19232-XV.J(5680) del 22.9.2011, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza delsig. Massimo Berti, titolare delle licenze ex artt. 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. per la fabbricazione di esplosivi in nome e per conto della SIMMEL DIFESA S.p.a., con sede e stabilimento in Colleferro (Rm), via Ariana Km. 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati, nelle categorie e gruppi dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, come di seguito riportato:

- "COLPO COMPLETO CAL 25 mm TP-T (Dis. WK303908)" **I categoria**
- "PROIETTILE CAL. 25 mm TP-T (Dis. WK303905)" **IV categoria**
- "PASTICCA PER TRACCIATORE (Dis. WK303973)" **IV categoria**
- "MISCELA TRACCIANTE (TracerComposition YLT564 spec. WU36512AU)" **IV categoria**
- "MISCELA INIZIATRICE (Dark Trace Composition YID501 spec. WU359112AU)" **IV categoria**

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S/E/7960/XV.J(53) del 22.9.2011, i manufatti sottoelencati sono riconosciuti, su istanza del sig. Giancarlo Desogus, titolare della licenza di fabbricazione di materie esplodenti, in nome e per conto della "RWM Italia Munitions Srl" con stabilimento in località Matt'è Conti - Domusnovas (CI)–, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,e classificati, nelle categorie e gruppi dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, come di seguito riportato:

- "DISPOSITIVO DI ARMAMENTO ATTIVO CON DETONATORI DAVEY BICKFORD 5400-P05 E BOOSTER IN T4"; **II categoria**
- "DISPOSITIVO DI ARMAMENTO ATTIVO CON DETONATORI DAVEY BICKFORD 5400-P05";**V categoria Gruppo "B"**

Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11445-XV.J(5634) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "ALESSI 2900"*(massa attiva g 344,40)*
- "ALESSI 2901"*(massa attiva g 344,40)*
- "ALESSI 2902"*(massa attiva g 344,40)*
- "ALESSI 2903"*(massa attiva g 344,40)*
- "ALESSI 2904"*(massa attiva g 344,40)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria presso i depositi siti nel comune di Ascoli Piceno in località La Spineta -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.17976-XV.J(5638) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "PIROTECNICA TEANESE 314 LILY MAGNOLIA A 100 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314 LILY MAGNOLIA A 100)" *(massa attiva g 525,500)*
- "PIROTECNICA TEANESE 314A LILY MAGNOLIA A 50 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314A LILY MAGNOLIA A 50)" *(massa attiva g 263,250)*
- "PIROTECNICA TEANESE 314B LILY MAGNOLIA A 25 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314B LILY MAGNOLIA A 25)" *massa attiva g 232,125)*

- "PIROTECNICA TEANESE 314C LILY MAGNOLIA A 36 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314C LILY MAGNOLIA A 36)" *(massa attiva g 263,25)*
- "PIROTECNICA TEANESE 314D LILY MAGNOLIA A 16 (D.O.: PIROTECNICA TEANESE 314D LILY MAGNOLIA A 16)" *(massa attiva g 84,920)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.Mottola Angelo – Amministratore unico della Pirotecnica Teanese S.r.l., con sede in Teano (CE) – loc. Crocelle – fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13807-XV.J(5411) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "281A PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281A PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 204,00)*
- "281B PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281B PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 204,00)*
- "281C PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281C PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 204,00)*
- "281D PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281D PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 204,00)*
- "281E PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281E PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 204,00)*
- "281F PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281F PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 204,00)*
- "281G PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281G PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 196,00)*
- "281H PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281H PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 196,00)*
- "281I PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281I PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 196,00)*

- "281L PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281L PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 196,00)*
- "281N PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281N PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 196,00)*
- "281O PIROTECNICA TEANESE 16 CP (D.O.:281O PIROTECNICA TEANESE 16 CP)" *(massa attiva g 196,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Mottola Angelo titolare, in nome e per conto della "Pirotecnica Teanese S.r.l." di deposito di vendita di prodotti esplodenti in Teano (CE) –loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufattisono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.1385-XV.J(5386) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "BP 2819 PIROTECNICA TEANESE A (D.O.:DARK NIGHT A 100)" *(massa attiva g 762,05)*
- "BP 2819 PIROTECNICA TEANESE B (D.O.:DARK NIGHT A 100)" *(massa attiva g 374,65)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Mottola Angelo, titolare in nome e per conto della "Pirotecnica Teanese S.r.l." di deposito di vendita di prodotti esplodenti in Teano (CE) –loc. Crocelle – fraz. Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufattisono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/3310/XVJ/XVJ(53)11 del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- "BD935/A (d.f.:FS935/A)" *(massa attiva g 264,00)*
- "BD935/C (d.f.:FS935/C)" *(massa attiva g 264,00)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig.Lipori Giovanni – titolare di licenza di P. S. per la ditta FIREWORKS SUD S.N.C., di Lipori Giovanni & C., con sede in Giuliano di Campania (Na) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria gruppo "C" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

I manufatti denominati:

- "RGD-012 (d.f.:FS936/10)" *(massa attiva g 311,00)*
- "RGD-015 (d.f.:FS939/10)" *(massa attiva g 298,00)*
- "R0082 (d.f.:FS1001/10)" *(massa attiva g 1255,00)*
- "R0079 (d.f.:FS1002/10)" *(massa attiva g 1446,00)*

sono riconosciuti su istanza del medesimo richiedente , ai sensi del combinato disposto dell'art.18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art.53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7436/XV.J(53) del 22.9.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- DVG-FLANOIA C100 (massa attiva g 628);
- DVG-FLANOIA C80 (massa attiva g 345);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo, titolare in nome e per conto della ditta "Pirotecnica San Severo S.a.s. di Del Vicario G. & C." di fabbrica di prodotti esplodenti in San Severo (FG) – contrada San Ricciardo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio, come indicato dall'istante, devono chiaramente riportare l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13575-XV.J(5655) del 22.09.2011, il manufatto esplosivo denominato "CONO GRANDE PARADISE" *(massa attiva g 252)* è riconosciuto, su istanza del sig. Buoncammino Claudio titolare di fabbrica di prodotti esplodenti in nome e per conto della "Paradiso del Fuoco S.r.l." in Sirigliano (Av), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13566/XVJ/CE/C/2011 del 22.09.2011, ai manufatti esplosivi di seguito elencati, classificati ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella III categoria dell'allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con D.M. n. 557/P.A.S.XVJ/6/37/2004-CE/23 del 1.10.2005, sono assegnati il **numero ONU 0456** e la **classe di rischio 1.4 S**, in sostituzione di quelli indicati del citato D.M.:

Denominazione Esplosivo "0-HU" (Detonatore istantaneo)
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo "DEM-HU" (Detonatore ad intervallo corto: numero di successione di colpi possibili 30. Intervallo di ritardo nel brillamento sequenziale 25 ms, da tempo 1 a tempo 20, 50 ms, da tempo 21 a tempo 30)
Categoria P.S. III

Denominazione Esplosivo "DED-HU" (Detonatore ad intervallo lungo: numero di successione colpi possibili 20, da t. 1 a t. 16, t. 18, t. 20, t. 22, t. 24. Intervallo di ritardo nel brillamento sequenziale 250 ms.)
Categoria P.S. III

Per i citati esplosivi il richiedente sig. TOSO dott. Roberto, titolare della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di I, II, III e V categoria, in nome e per conto della Pravisani Spa, con stabilimento e depositi siti in Sequals (PN) – Loc. Prati del Sbriss, ha prodotto le certificazioni rilasciate dall'Ufficio del Registro Ceco per il Trasporto e l'Industria, Ltd, n. NZ-0606/06 del 31.10.2006, emendamento 1 alla risoluzione n. NZ-0606/06 del 12.02.2010, n. NZ-0607/06 del 31.10.2006 ed emendamento 1 alla risoluzione n. NZ-0607/06 del 12.02.2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.11442-XV.J(5650) del 22.09.2011, i manufatti esplosivi denominati:

1. " Stardust CS3-015 tremolante giallo" *(massa attiva g 300,00)*
2. " Stardust CS3-015 blu" *(massa attiva g 300,00)*
3. " Stardust CS3-015 verde intermittente" *(massa attiva g 300,00)*
4. " Stardust CS3-015 viola" *(massa attiva g 300,00)*
5. " Stardust CS3-015 bianco intermittente" *(massa attiva g 300,00)*
6. " Stardust CS3-015 rosso" *(massa attiva g 300,00)*
7. " Stardust CS3-015 crepitante bianco" *(massa attiva g 300,00)*
8. " Stardust CS3-015 argento" *(massa attiva g 300,00)*

9. " Stardust CS3-015 limone" *(massa attiva g 300,00)*
10. " Stardust CS3-015 salice oro" *(massa attiva g 300,00)*
11. " Stardust CS3-021 viola + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
12. " Stardust CS3-021 argento + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
13. " Stardust CS3-021 rosso + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
14. " Stardust CS3-021 blu + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
15. " Stardust CS3-021 limone + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
16. " Stardust CS3-021 bianco + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
17. " Stardust CS3-021 giallo + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
18. " Stardust CS3-021 arancio + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
19. " Stardust CS3-021 tremolante giallo + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
20. " Stardust CS3-021 rosa + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
21. " Stardust CS3-021 salice oro + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
22. " Stardust CS3-021 crepitante + foglie verdi" *(massa attiva g 320,00)*
23. " Stardust CS3-021 blu + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
24. " Stardust CS3-021 argento + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
25. " Stardust CS3-021 verde + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
26. " Stardust CS3-021 limone + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
27. " Stardust CS3-021 bianco + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
28. " Stardust CS3-021 giallo + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
29. " Stardust CS3-021 turchese + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
30. " Stardust CS3-021 tremolante giallo + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
31. " Stardust CS3-021 salice oro + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
32. " Stardust CS3-021 crepitante + foglie rosse" *(massa attiva g 320,00)*
33. " Stardust CS3-021 viola + foglie bianche" *(massa attiva g 320,00)*
34. " Stardust CS3-021 rosso + foglie bianche" *(massa attiva g 320,00)*
35. " Stardust CS3-021 verde + foglie bianche" *(massa attiva g 320,00)*
36. " Stardust CS3-021 blu + foglie bianche" *(massa attiva g 320,00)*
37. " Stardust CS3-021 salice oro + foglie bianche" *(massa attiva g 320,00)*
38. " Stardust CS3-021 crepitante + foglie bianche" *(massa attiva g 320,00)*
39. " Stardust CS3-021 viola + foglie gialle" *(massa attiva g 320,00)*
40. " Stardust CS3-021 rosso + foglie gialle" *(massa attiva g 320,00)*
41. " Stardust CS3-021 verde + foglie gialle" *(massa attiva g 320,00)*
42. " Stardust CS3-021 blu + foglie gialle" *(massa attiva g 320,00)*
43. " Stardust CS3-021 salice oro + foglie gialle" *(massa attiva g 320,00)*
44. " Stardust CS3-021 crepitante + foglie gialle" *(massa attiva g 320,00)*
45. " Stardust CS3-021 rosso + foglie blu" *(massa attiva g 320,00)*
46. " Stardust CS3-021 argento + foglie blu" *(massa attiva g 320,00)*
47. " Stardust CS3-021 verde + foglie blu" *(massa attiva g 320,00)*
48. " Stardust CS3-021 limone + foglie blu" *(massa attiva g 320,00)*
49. " Stardust CS3-021 bianco + foglie blu" *(massa attiva g 320,00)*
50. " Stardust CS3-021 giallo + foglie blu" *(massa attiva g 320,00)*

51. “ Stardust CS3-021 arancio + foglie blu” *(massa attiva g 320,00)*
52. “ Stardust CS3-021 tremolante giallo + foglie blu” *(massa attiva g 320,00)*
53. “ Stardust CS3-021 rosa + foglie blu” *(massa attiva g 320,00)*
54. “ Stardust CS3-021 salice oro + foglie blu” *(massa attiva g 320,00)*
55. “ Stardust CS3-021 crepitante + foglie blu” *(massa attiva g 320,00)*
56. “ Stardust CS3-025 viola e verde” *(massa attiva g 310,00)*
57. “ Stardust CS3-025 verde e arancio” *(massa attiva g 310,00)*
58. “ Stardust CS3-025 rosso e blu” *(massa attiva g 310,00)*
59. “ Stardust CS3-025 blu e tremolante giallo” *(massa attiva g 310,00)*
60. “ Stardust CS3-025 viola e limone” *(massa attiva g 310,00)*
61. “ Stardust CS3-025 turchese e rosa” *(massa attiva g 310,00)*
62. “ Stardust CS3-025 blu e giallo” *(massa attiva g 310,00)*
63. “ Stardust CS3-025 viola” *(massa attiva g 310,00)*
64. “ Stardust CS3-025 argento” *(massa attiva g 310,00)*
65. “ Stardust CS3-025 rosso” *(massa attiva g 310,00)*
66. “ Stardust CS3-025 blu” *(massa attiva g 310,00)*
67. “ Stardust CS3-025 verde” *(massa attiva g 310,00)*
68. “ Stardust CS3-025 limone” *(massa attiva g 310,00)*
69. “ Stardust CS3-025 bianco” *(massa attiva g 310,00)*
70. “ Stardust CS3-025 giallo” *(massa attiva g 310,00)*
71. “ Stardust CS3-025 turchese” *(massa attiva g 310,00)*
72. “ Stardust CS3-025 arancio” *(massa attiva g 310,00)*
73. “ Stardust CS3-025 tremolante giallo” *(massa attiva g 310,00)*
74. “ Stardust CS3-025 rosa” *(massa attiva g 310,00)*
75. “ Stardust CS3-031 viola” *(massa attiva g 314,00)*
76. “ Stardust CS3-031 rosso” *(massa attiva g 314,00)*
77. “ Stardust CS3-031 blu” *(massa attiva g 314,00)*
78. “ Stardust CS3-031 verde” *(massa attiva g 314,00)*
79. “ Stardust CS3-031 giallo” *(massa attiva g 314,00)*
80. “ Stardust CS3-031 arancio” *(massa attiva g 314,00)*
81. “ Stardust CS3-031 tremolante giallo” *(massa attiva g 314,00)*
82. “ Stardust CS3-031 crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
83. “ Stardust CS3-031 viola e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
84. “ Stardust CS3-031 rosso e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
85. “ Stardust CS3-031 blu e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
86. “ Stardust CS3-031 verde e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
87. “ Stardust CS3-031 giallo e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
88. “ Stardust CS3-031 arancio e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
89. “ Stardust CS3-031 tremolante giallo e crepitante” *(massa attiva g 314,00)*
90. “ Stardust CS3-031 viola e verde” *(massa attiva g 314,00)*
91. “ Stardust CS3-031 viola e giallo” *(massa attiva g 314,00)*
92. “ Stardust CS3-031 viola e arancio” *(massa attiva g 314,00)*

93. " Stardust CS3-031 viola e tremolante giallo" *(massa attiva g 314,00)*
94. " Stardust CS3-031 rosso e blu" *(massa attiva g 314,00)*
95. " Stardust CS3-031 rosso e verde" *(massa attiva g 314,00)*
96. " Stardust CS3-031 rosso e giallo" *(massa attiva g 314,00)*
97. " Stardust CS3-031 rosso e turchese" *(massa attiva g 314,00)*
98. " Stardust CS3-031 rosso e tremolante giallo" *(massa attiva g 314,00)*
99. " Stardust CS3-031 blu e giallo" *(massa attiva g 314,00)*
100. " Stardust CS3-031 blu e arancio" *(massa attiva g 314,00)*
101. " Stardust CS3-031 blu e tremolante giallo" *(massa attiva g 314,00)*
102. " Stardust CS3-031 blu e rosa" *(massa attiva g 314,00)*
103. " Stardust CS3-031 blu e salice oro" *(massa attiva g 314,00)*
104. " Stardust CS3-031 verde e argento" *(massa attiva g 314,00)*
105. " Stardust CS3-031 verde e blu" *(massa attiva g 314,00)*
106. " Stardust CS3-031 verde e giallo" *(massa attiva g 314,00)*
107. " Stardust CS3-031 verde e turchese" *(massa attiva g 314,00)*
108. " Stardust CS3-031 verde e arancio" *(massa attiva g 314,00)*
109. " Stardust CS3-031 verde e tremolante giallo" *(massa attiva g 314,00)*
110. " Stardust CS3-031 limone e turchese" *(massa attiva g 314,00)*
111. " Stardust CS3-031 limone e rosa" *(massa attiva g 314,00)*
112. " Stardust CS3-031 turchese e arancio" *(massa attiva g 314,00)*
113. " Stardust CS3-031 turchese e rosa" *(massa attiva g 314,00)*
114. " Stardust CS3-035 rosso" *(massa attiva g 357,00)*
115. " Stardust CS3-035 blu" *(massa attiva g 357,00)*
116. " Stardust CS3-035 verde" *(massa attiva g 357,00)*
117. " Stardust CS3-035 giallo" *(massa attiva g 357,00)*
118. " Stardust CS3-036 rosso" *(massa attiva g 377,00)*
119. " Stardust CS3-036 blu" *(massa attiva g 377,00)*
120. " Stardust CS3-036 verde" *(massa attiva g 377,00)*
121. " Stardust CS3-036 giallo" *(massa attiva g 377,00)*
122. " Stardust CS3-039" *(massa attiva g 360,00)*
123. " Stardust CS3-041 intermittente rosso + lupo verde" *(massa attiva g 340,00)*
124. " Stardust CS3-041 intermittente rosso + lupo giallo" *(massa attiva g 340,00)*
125. "Stardust CS3-041 intermittente bianco + lupo verde" *(massa attiva g 340,00)*
126. "Stardust CS3-041 intermittente bianco + lupo rosso" *(massa attiva g 340,00)*
127. "Stardust CS3-041 intermittente bianco + lupo giallo" *(massa attiva g 340,00)*
128. " Stardust CS3-041 intermittente verde + lupo rosso" *(massa attiva g 340,00)*
129. " Stardust CS3-041 intermittente verde + lupo giallo" *(massa attiva g 340,00)*
130. " Stardust CS3-041 crepitante + lupo verde" *(massa attiva g 340,00)*
131. " Stardust CS3-041 crepitante + lupo rosso" *(massa attiva g 340,00)*

132.“ Stardust CS3-041 crepitante + lupo giallo” *(massa attiva g 340,00)*
133.“ Stardust CS3-051 viola & onda verde” *(massa attiva g 328,00)*
134.“ Stardust CS3-051 argento & crepitante bianco” *(massa attiva g 328,00)*
135.“ Stardust CS3-051 rosso & onda blu” *(massa attiva g 328,00)*
136.“ Stardust CS3-051 blu & onda gialla” *(massa attiva g 328,00)*
137.“ Stardust CS3-051 verde & onda rossa” *(massa attiva g 328,00)*
138.“ Stardust CS3-051 limone & onda verde” *(massa attiva g 328,00)*
139.“ Stardust CS3-051 bianco & intermittente rosso + blu” *(massa attiva g 328,00)*
140.“ Stardust CS3-051 giallo & intermittente verde + viola” *(massa attiva g 328,00)*
141.“ Stardust CS3-051 turchese & arancio + verde” *(massa attiva g 328,00)*
142.“ Stardust CS3-051 arancio & celeste” *(massa attiva g 328,00)*
143.“ Stardust CS3-051 tremolante giallo & blu” *(massa attiva g 328,00)*
144.“ Stardust CS3-051 rosa & tremolante bianco” *(massa attiva g 328,00)*
145.“ Stardust CS3-051 salice oro & salice crepitante” *(massa attiva g 328,00)*
146.“ Stardust CS3-051 crepitante & crepitante bianco” *(massa attiva g 328,00)*
147.“ Stardust CS3-051 viola e crepitante & onda verde” *(massa attiva g 328,00)*
148.“ Stardust CS3-051 argento e crepitante & salice argento” *(massa attiva g 328,00)*
149.“ Stardust CS3-051 rosso e crepitante & tremolante bianco” *(massa attiva g 328,00)*
150.“ Stardust CS3-051 blu e crepitante & tremolante giallo” *(massa attiva g 328,00)*
151.“ Stardust CS3-051 verde e crepitante & int. rosso” *(massa attiva g 328,00)*
152.“ Stardust CS3-051 limone e crepitante & viola” *(massa attiva g 328,00)*
153.“ Stardust CS3-051 bianco e crepitante & rosso” *(massa attiva g 328,00)*
154.“ Stardust CS3-051 giallo e crepitante & blu” *(massa attiva g 328,00)*
155.“ Stardust CS3-051 turchese e crepitante & rosa” *(massa attiva g 328,00)*
156.“ Stardust CS3-051 arancio e crepitante & celeste” *(massa attiva g 328,00)*
157.“ Stardust CS3-051 tremolante giallo e crepitante & blu” *(massa attiva g 328,00)*
158.“ Stardust CS3-051 rosa e crepitante & celeste” *(massa attiva g 328,00)*
159.“ Stardust CS3-051 salice oro e crepitante & salice crepitante” *(massa attiva g 328,00)*
160.“ Stardust CS3-051 viola e argento & int. verde” *(massa attiva g 328,00)*
161.“ Stardust CS3-051 viola e verde & int. argento” *(massa attiva g 328,00)*
162.“ Stardust CS3-051 viola e limone & verde” *(massa attiva g 328,00)*
163.“ Stardust CS3-051 viola e bianco & rosso” *(massa attiva g 328,00)*
164.“ Stardust CS3-051 viola e giallo & int. verde” *(massa attiva g 328,00)*
165.“ Stardust CS3-051 viola e arancio & turchese” *(massa attiva g 32800)*

166.“ Stardust CS3-051 viola e tremolante giallo & onda verde” *(massa attiva g 328,00)*
167.“ Stardust CS3-051 viola e salice oro & salice crepitante” *(massa attiva g 328,00)*
168.“ Stardust CS3-051 rosso e argento & onda blu” *(massa attiva g 328,00)*
169.“ Stardust CS3-051 rosso e blu & onda verde” *(massa attiva g 328,00)*
170.“ Stardust CS3-051 rosso e verde & onda gialla” *(massa attiva g 328,00)*
171.“ Stardust CS3-051 rosso e limone & verde” *(massa attiva g 328,00)*
172.“ Stardust CS3-051 rosso e bianco & salice argento” *(massa attiva g 328,00)*
173.“ Stardust CS3-051 rosso e giallo & blu” *(massa attiva g 328,00)*
174.“ Stardust CS3-051 rosso e turchese & viola” *(massa attiva g 328,00)*
175.“ Stardust CS3-051 rosso e tremolante giallo & onda blu” *(massa attiva g 328,00)*
176.“ Stardust CS3-051 blu e argento & salice argento” *(massa attiva g 328,00)*
177.“ Stardust CS3-051 blu e limone & verde” *(massa attiva g 328,00)*
178.“ Stardust CS3-051 blu e bianco & rosso” *(massa attiva g 328,00)*
179.“ Stardust CS3-051 blu e giallo & int. verde” *(massa attiva g 328,00)*
180.“ Stardust CS3-051 blu e arancio & celeste” *(massa attiva g 328,00)*
181.“ Stardust CS3-051 blu e tremolante giallo & rosso” *(massa attiva g 328,00)*
182.“ Stardust CS3-051 blu e rosa & onda verde” *(massa attiva g 328,00)*
183.“ Stardust CS3-051 blu e salice oro & salice crepitante” *(massa attiva g 328,00)*
184.“ Stardust CS3-051 verde e argento & salice argento” *(massa attiva g 328,00)*
185.“ Stardust CS3-051 verde e blu & arancio” *(massa attiva g 328,00)*
186.“ Stardust CS3-051 verde e limone & rosso” *(massa attiva g 328,00)*
187.“ Stardust CS3-051 verde e bianco & int. rosso” *(massa attiva g 328,00)*
188.“ Stardust CS3-051 verde e giallo & blu” *(massa attiva g 328,00)*
189.“ Stardust CS3-051 verde e turchese & rosa” *(massa attiva g 328,00)*
190.“ Stardust CS3-051 verde e arancio & viola” *(massa attiva g 328,00)*
191.“ Stardust CS3-051 verde e tremolante giallo & rosso” *(massa attiva g 328,00)*
192.“ Stardust CS3-051 verde e rosa & onda blu” *(massa attiva g 328,00)*
193.“ Stardust CS3-051 verde e salice oro & salice crepitante” *(massa attiva g 328,00)*
194.“ Stardust CS3-051 limone e turchese & arancio” *(massa attiva g 328,00)*
195.“ Stardust CS3-051 limone e rosa & celeste” *(massa attiva g 328,00)*
196.“ Stardust CS3-051 turchese e arancio & viola” *(massa attiva g 328,00)*
197.“ Stardust CS3-051 turchese e rosa & blu” *(massa attiva g 328,00)*
198.“ Stardust CS3-053 viola & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
199.“ Stardust CS3-053 rosso & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
200.“ Stardust CS3-053 blu & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
201.“ Stardust CS3-053 verde & ti.” *(massa attiva g 300,00)*

202.“ Stardust CS3-053 giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
203.“ Stardust CS3-053 arancio & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
204.“ Stardust CS3-053 tremolante giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
205.“ Stardust CS3-053 crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
206.“ Stardust CS3-053 viola e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
207.“ Stardust CS3-053 rosso e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
208.“ Stardust CS3-053 blu e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
209.“ Stardust CS3-053 verde e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
210.“ Stardust CS3-053 giallo e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
211.“ Stardust CS3-053 arancio e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
212.“ Stardust CS3-053 tremolante giallo e crepitante & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
213.“ Stardust CS3-053 viola e verde & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
214.“ Stardust CS3-053 viola e giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
215.“ Stardust CS3-053 viola e arancio & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
216.“ Stardust CS3-053 viola e tremolante giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
217.“ Stardust CS3-053 rosso e blu & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
218.“ Stardust CS3-053 rosso e verde & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
219.“ Stardust CS3-053 rosso e giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
220.“ Stardust CS3-053 rosso e turchese & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
221.“ Stardust CS3-053 rosso e tremolante giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
222.“ Stardust CS3-053 blu e giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
223.“ Stardust CS3-053 blu e arancio & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
224.“ Stardust CS3-053 blu e tremolante giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
225.“ Stardust CS3-053 blu e rosa & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
226.“ Stardust CS3-053 blu e salice oro & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
227.“ Stardust CS3-053 verde e argento & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
228.“ Stardust CS3-053 verde e blu & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
229.“ Stardust CS3-053 verde e giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
230.“ Stardust CS3-053 verde e turchese & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
231.“ Stardust CS3-053 verde e arancio & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
232.“ Stardust CS3-053 verde e tremolante giallo & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
233.“ Stardust CS3-053 limone e turchese & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
234.“ Stardust CS3-053 limone e rosa & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
235.“ Stardust CS3-053 turchese e arancio & ti.” *(massa attiva g 300,00)*
236.“ Stardust CS3-053 turchese e rosa & ti.” *(massa attiva g 300,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Drigo Marco titolare, in nome e per conto della ditta “Piroblu Srl”, di esercizio di minuta vendita di esplosivi in Gruaro (Ve), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS.8998-XVJ(5617) del 22.09.2011, il manufatto esplosivo denominato: "MARTARELLO SUPER FESTIVAL TUBE" (*massa attiva g 126,8)* (ciascuna confezione di vendita così denominata deve contenere n. 4 tubi di lancio con sfera pirotecnica all'interno, nelle seguenti versioni:

- versione A: effetto a palma rossa (*massa attiva 31,700);*
- versione B: effetto da argento a rosso (*massa attiva 31,700);*
- versione C: effetto da blu a verde (*massa attiva 31,700);*
- versione D: effetto da brocade crown a verde, rosso, blu (*massa attiva 31,700))*

è riconosciuto, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di licenza per la fabbricazione, deposito e vendita di prodotti esplodenti in nome e per conto della "Martarello s.r.l.", con esercizio sito in Arquà Polesine (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, l' etichetta di tale manufatto deve chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/7439/XVJ(53)11 del 22.09.2011, i manufatti esplosivi denominati:

- “DVG FONTANA BIANCA” *(massa attiva g* 25,00*)*
- “DVG FONTANA ORO” *(massa attiva g* 25,00*)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Del Vicario Giacomo , titolare di licenza per la fabbricazione , deposito e vendita di artifizi pirotecnici di prodotti esplodenti, in nome e per conto della ditta “PIROTECNICA SAN SEVERO s.a.s. di Del Vicario G.&C. ”, sita in Contrada San Riccardo – San Severo (FG), ai sensi del combinato disposto dell’art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell’art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall’istante, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con ministeriale n. 557/P.A.S.15808-XV.J(5705) del 5.10.2011, i manufatti esplodenti denominati:

- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione torace 160 (massa attiva mg 290);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione torace 200 (massa attiva mg 290);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione ginocchia 220 (massa attiva mg 495);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione ginocchia 260 A (massa attiva mg 290);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione ginocchia 260 B (massa attiva mg 495);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione testa detto anche tendina 240 (massa attiva mg 495);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione testa detto anche tendina 260 A (massa attiva mg 290);
- AIR BAG LATERALE CGI-2 versione testa detto anche tendina 260 B (massa attiva mg 495);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione torace 160 (massa attiva mg 290);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione torace 200 (massa attiva mg 290);

- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione ginocchia 220 (massa attiva mg 495);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione ginocchia 260 A (massa attiva mg 290);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione ginocchia 260 B (massa attiva mg 495);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione testa anche detto tendina 240 (massa attiva mg 495);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione testa anche detto tendina 260 A (massa attiva mg 290);
- INFLATOR LATERALE CGI-2 versione testa anche detto tendina 260 B (massa attiva mg 495);
- ATTUATORE 290 mg di ZPP (massa attiva mg 290);
- ATTUATORE 450 mg di THPP + 50 mg di ZPP (massa attiva mg 495);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Rea Sergio, in nome e per conto della "Key Safety Systems S.r.l." con stabilimento in Colleferro (RM), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella V categoria – gruppo "E" dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A14431

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ZOBUXA 15, 50, 100 e 150 mg».

Decreto n. 116 del 7 ottobre 2011

Procedure decentrate n. UK/V/0376/001-002-003-004/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario ZOBUXA 15, 50, 100 e 150 mg compresse per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - Largo Boccioni, 1 - codice fiscale n. 02384400129.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Novartis Santé Animale S.A.S. nello stabilimento sito in 26 Rue de la Chapelle, F-68330 Huningue (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

ZOBUXA 15 mg compresse per cani di piccola taglia e gatti:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350018;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350020;

ZOBUXA 50 mg compresse per cani e gatti:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350032;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350044;

ZOBUXA 100 mg compresse per cani:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350057;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350069;

ZOBUXA 150 mg compresse per cani:

scatola contenente 1 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350071;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104350083.

Composizione:

ZOBUXA 15 mg: 1 compressa contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 15 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ZOBUXA 50 mg: 1 compressa contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ZOBUXA 100 mg: 1 compressa contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ZOBUXA 150 mg: 1 compressa contiene:

principio attivo: Enrofloxacina 150 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione:

ZOBUXA 15 mg: cani di piccola taglia e gatti;

ZOBUXA 50 mg: cani e gatti;

ZOBUXA 100 mg e 150 mg: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni batteriche del tratto alimentare, respiratorio ed urogenitale, della cute, di ferite infette e di otiti esterne.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità delle compresse divise dopo prima apertura del condizionamento primario: 2 giorni (per compresse da 50, 100 e 150 *mg)*.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A13930

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «WORMAX 10 Flavour».

Decreto n. 113 del 4 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario WORMAX 10 Flavour

Titolare A.I.C.: Euracon Pharma Consulting & Trading GmbH con sede in Max Planck Strasse 11 - D 85716, Unterschleisshem (Germania);

Produttore responsabile rilascio lotti: Haupt Pharma Berlin GmbH con sede in D-12347 Berlin Gradestrasse 13 (Germania);

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 blister da 3 compresse - A.I.C. n. 104223019;

4 blister da 12 compresse - A.I.C. n. 104223021.

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi:

Praziquantel 50 mg;

Fenbendazolo 500 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche: indicato per il controllo e la terapia delle infezioni da nematodi e cestodi nel cane e nel gatto.

Particolarmente attivo nei confronti delle forme mature ed immature dei seguenti parassiti:

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina;

Anchilostomi: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma tubaeforme;

Tricocefali: Trichuris volpi;

Cestoidi: Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp, Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 48 mesi.

Le eventuali frazioni di compressa residue devono essere consumate immediatamente e non conservate;

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta interessata.

11A13931

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.» in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, n. 9771 del 20 ottobre 2011, la Società Bureau Veritas Italia S.p.a. di Milano, viale Monza n. 261, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della

direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 15037-4:2010);

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 1090-1: 2009/ AC:2010);

materiali stradali (EN 14695:2010, EN 14023:2010, EN 15322:2009).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A14493

Estensione dell'abilitazione della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.» in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 9772 del 20 ottobre 2011, la Società Bureau Veritas Italia S.p.a. di Milano, viale Monza n. 261, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 12843: 2004, EN 13224: 2004, EN 13225: 2004, EN 13693: 2004, EN 1168: 2004, EN 12794: 2005, EN 13747: 2005, EN 13978-1: 2005, EN 14844:2006, EN 14991:2007, EN 14992:2007, EN 14843:2007, EN 12737:2004 + A1:2007, EN 1520: 2002, EN 15258:2008, EN 15037-1:2008, EN 15050: 2007);

materiali stradali (EN 13808:2005, EN 13924: 2006, EN 12591:2009, EN 12271:2006, EN 12273:2008).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A14494

Rinnovo dell'abilitazione della società «Bureau Veritas Italia S.p.a.» in Milano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 9773 del 20 ottobre 2011, la società Bureau Veritas Italia S.p.a. con sede in Milano viale Monza, 261, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: organismo di certificazione ed ispezione: aggregati (EN13055-1:2002, EN13055-2:2004, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN 13450:2002).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 23 luglio 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

11A14495

Conferma dell'abilitazione della società «Asacert S.r.l.» in Cormano ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» a seguito di cambio di sede.

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, n. 9766 del 20 ottobre 2011, alla società Asacert S.r.l. con sede nel comune di Cormano (MI), via Vittorio Veneto n. 2 è stata confermata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003. Tale conferma è stata decretata in conseguenza dell'avvenuto cambio di sede operato dalla società dai locali siti in Milano, via Mac Mahon n.33 ai locali siti nel comune Cormano (MI), via Vittorio Veneto n. 2.

11A14496

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-260) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.